

CLVII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):	
Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana:	
DE STEFANI <i>relatore</i>	7079-80-81-82-84-86-87-90-92-94-99-100
ABISSO	7080
DI PIETRA	7081
GIUFFRIDA	7081-82-83-86-87-90-91-93-94-96
PEANO, <i>ministro</i>	7082-87-94-100
MATTEOTTI	7082-91
DRAGO	7083
PASQUALINO-VASSALLO	7086-87-89
MODIGLIANI	7086-88-91-97
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i>	7086
MINGRINO	7096
ALDISIO	7096
BOMBACCI	7097-98
TONELLO	7097
BALDESI	7099
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115:	
CIRIANI	7100-01-07
PEANO, <i>ministro</i>	7101
COSATTINI	7101
DONATI, <i>relatore</i>	7101-03-07-08
CORIS	7101-06
FERRARIS MAGGIORINO, <i>ministro</i>	7104-06-07
SALVADORI	7105
TONELLO	7106
FANTONI	7107
CORAZZINI	7107
FROVA	7108

La seduta comincia alle 10.

GARIBOTTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Emissioni di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Come la Camera ricorda, la discussione è stata sospesa all'articolo 9-bis, avendo diversi deputati, fra i quali gli onorevoli Giuffrida e Modigliani, pregato la Commissione di preparare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni fatte sull'argomento. Prego l'onorevole relatore di dire l'avviso della Commissione.

DE STEFANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, debbo intrattenere la Camera sull'articolo 6, perchè la Commissione ha ricevuto l'incarico dalla Camera di introdurre delle modificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, a me corre l'obbligo di seguire l'ordine della discussione. Siamo all'articolo 9-bis, poi torneremo a discutere gli articoli 6 e 9, che per deliberazione della Camera sono stati rinviati alla discussione dell'articolo 10.

DE STEFANI, *relatore*. La Commissione di finanza e tesoro ha esaminato le obiezioni

proposte, specialmente dai colleghi di parte socialista e dall'onorevole Giuffrida, per quanto riguarda i diritti e la liquidazione dei diritti dei consorziati. La Commissione è venuta nella conclusione di tener fermo l'articolo aggiuntivo, che è stato proposto, e mi permetto di far presente ancora alla Camera le ragioni di questa decisione della Commissione.

Io dissi nella seduta mattutina dell'altro giorno che, in sostanza, il Consorzio zolfifero siciliano viene ad acquistare al prezzo di 440 lire circa la giacenza di zolfo in 273,000 tonnellate; quindi il prezzo medio, sulla cui base debbono farsi i conguagli, deve essere quello che risulta dal prezzo effettuato per le 80,000 tonnellate, e dal prezzo che oggi si sta effettuando in base alla presente legge.

Ma è stata fatta una obiezione che ha certo un notevole valore. Non si tratta, disse l'onorevole Matteotti, di un prezzo effettivo questo che oggi si pratica, ma di un prezzo fittizio. Il prezzo effettivo sarebbe di gran lunga inferiore al prezzo di 440 lire.

Ora, io osservo, è vero che il prezzo effettivo sarebbe oggi inferiore a 440 lire, ma si deve anche tener presente che i costi di produzione furono in quel periodo, al quale noi ci riferiamo, eccezionalmente elevati e in relazione al prezzo che in quel periodo si praticava.

Ponendomi invece da un altro punto di vista, e cioè dal punto di vista degli interessi di coloro che hanno avuto di più, io osservo che con questo articolo noi veniamo a favorire coloro che pure avendo subito dei costi maggiori, hanno ottenuto un maggior prezzo prudenziale. E perchè? Perchè, se noi ci riferiamo come proponeva, con buone ragioni d'altronde, l'onorevole Matteotti, al prezzo che si effettuerà per le 273 mila tonnellate, avremo un prezzo inferiore.

Dunque noi, col nostro articolo aggiuntivo, stabiliamo un prezzo che sarà, tenuto conto anche dell'altro zolfo venduto, di circa 460 lire. Rimaniamo, come dissi nella seduta dell'altro giorno, nei limiti della legge, perchè la legge stabilisce che i conguagli si facciano in relazione a quello che è il prezzo medio netto dell'esercizio.

Concludendo, io credo che questo articolo corrisponda a stretta giustizia; credo che non danneggi, anzi effettivamente non danneggia notevolmente, coloro che hanno ricevuto un prezzo prudenziale superiore a quel prezzo medio che sarà per risultare dall'applicazione della presente legge. Ed abbiamo anche il vantaggio di non riformare con questa legge una di quelle dispo-

sizioni che sono fondamentali nelle tavole del Consorzio zolfifero siciliano.

D'altronde, e così concludo, se noi accettassimo la proposta dell'onorevole Modigliani, noi dovremmo attendere nove anni per la formazione del prezzo medio. E sarebbe poco pratico rimandare di nove anni la liquidazione di rapporti di diritto privato che aspettano oggi la loro determinazione.

Per tutte queste ragioni, io insisto su questo articolo e prego la Camera di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abisso.

ABISSO. Tenuto conto delle ragioni esposte dal relatore, rinunzio a parlare, e mi associo a quanto egli ha detto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 9-bis, accettato dal Governo, e del quale do lettura:

« Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello *stock* di zolfo di cui nella presente legge, sarà considerato a tutti gli effetti quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22 secondo le norme vigenti e al prezzo complessivo non superiore a lire 120 milioni.

« Pertanto, la liquidazione si effettuerà a fine del detto esercizio del dare e dell'avere dei singoli consorziati, calcolati sulla base delle anticipazioni già ricevute da ciascun consorziato e del prezzo medio netto dell'esercizio, restando in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario da parte del Consorzio, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

L'onorevole relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 9-ter.

« È fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni ai consorziati sullo zolfo invenduto ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

DE STEFANI, relatore. È evidente la ragione dell'articolo 9-ter.

È stato già lungamente illustrato in questa Camera che la ragione delle presenti difficoltà finanziarie del Consorzio zolfifero siciliano sta appunto nella pratica delle anticipazioni dirette.

Ora, se come dissi l'altro giorno in questa occasione, la Camera non stabilisce con tutta precisione che il Consorzio zolfifero

siciliano non possa fare anticipazioni dirette ai consorziati, fra poco tempo il Consorzio si troverà nella stessa situazione finanziaria nella quale oggi si trova.

Dunque, da ora innanzi le anticipazioni devono esser fatte direttamente sulle fedi di deposito ai consorziati con quello scarto, come io dicevo, che sarà determinato in base a criteri bancari e alle circostanze del commercio zolfifero.

DI PIETRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PIETRA. Io credo che le note illustrative all'articolo 9-ter non possano soddisfare nessuno e molto meno le esigenze della industria zolfifera siciliana.

L'obbligo, nella legge, del Consorzio stesso alle anticipazioni è unicamente in relazione al fatto che lo zolfo non si sia venduto. (*Interruzione del deputato Drago*).

Il Consorzio fa le anticipazioni, rilascia i warrants che poi vengono dal Consorzio ritirati. Se non si stabilisce per il Consorzio l'obbligo di queste anticipazioni, l'industria non potrebbe vivere più.

Pregherei, quindi, l'onorevole relatore di rinunziarvi.

DE STEFANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *relatore*. Non posso assolutamente rinunziare a questo articolo. Ricordo alla Camera che, col decreto 31 agosto 1919, è stato concesso al Consorzio zolfifero siciliano di adoperare unicamente una certa parte del fondo cambi per fare delle anticipazioni dirette.

Nulla osta che se vi fosse il fondo cambi, che non c'è più, si potessero fare delle anticipazioni dirette; ma è contrario alle norme fondamentali del Consorzio zolfifero siciliano che il Consorzio stesso faccia anticipazioni sullo zolfo non ancora venduto.

DRAGO. Appunto per questo, è inutile l'articolo speciale.

DI PIETRA. È molto semplice: aboliamo quest'articolo, dal momento che vi è la legge.

DE STEFANI, *relatore*. C'è; ma è stata sempre violata.

DRAGO. Vogliamo dunque stabilire che è proibito violare la legge? Che modo di legiferare è questo?

DE STEFANI, *relatore*. Insisto. All'onorevole Drago osservo che io discuto sulla base dei fatti, e che la legge vigente, come dicevo nella mia relazione, riconosce uno stato di fatto; ora io intendo togliere appunto con

questo articolo il riconoscimento dello stato di fatto contenuto nel decreto che ho citato.

Infatti all'articolo 5 del decreto del 31 agosto 1919 si dice: « Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana è autorizzato a servirsi della somma rappresentante l'ammontare complessivo della quota spettante ai consorziati per il fondo cambi per il servizio delle anticipazioni del prezzo dello zolfo ».

Se è così, vuol dire che con questo decreto del potere esecutivo si è riconosciuto, in contrasto con la legge, una modificazione alla struttura stessa ed alle funzioni del Consorzio.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Credo che il dissenso, dipenda dal fatto che la stessa disposizione si vuole applicare a casi diversi. Mi pare che nè il relatore, nè la Commissione intendano vietare, per l'avvenire, le anticipazioni sugli zolfi.

Naturalmente anticipazione su zolfi significa anticipazione sullo zolfo invenduto. Ma chi deve fare le anticipazioni? Il relatore dice: gli istituti di emissione su presentazione delle fedi di deposito e contro cessione delle note di pegno rilasciate dai magazzini generali del Consorzio. Su questo punto siamo d'accordo. Il relatore si preoccupa, essenzialmente, di evitare quanto è avvenuto fino ad oggi e cioè che il Consorzio, avendo delle disponibilità di cassa destinate ad altri scopi (cioè i fondi trattenuti dal Consorzio per il pagamento delle tasse di abbonamento; i fondi degli avanzi di cassa, da ripartire ai depositanti, oppure i fondi dei cambi che dovevano essere ripartiti fra gli aventi diritto), invece di accantonare questi fondi li investa in anticipazioni su zolfi, che poi possono essere immobilizzate.

E se il relatore vuole evitare il ripetersi di inconvenienti come questi, siamo perfettamente d'accordo con lui.

Resta però una terza ipotesi; probabilmente riusciremo ad essere d'accordo anche sulla soluzione da dare a questo caso. Quando il Consorzio abbia delle disponibilità, liquide e non vincolate, deve trattenerle nelle sue casse e versarle in conto corrente al Banco di Sicilia, o non le può fare rifluire all'industria? Credo che anche su questo punto il relatore sia d'accordo con noi, perchè è cosa di tutta evidenza e giustizia.

Chiarite le cose, penso che, avendo l'articolo dato luogo a dubbi, potrebbe essere opportuna o una redazione tale da sgom-

brare dall'animo dei colleghi ogni incertezza, oppure che risulti dagli atti parlamentari la concorde volontà della Camera in questi sensi e la materia sia rinviata per l'opportunità disciplina al decreto previsto dall'articolo 10.

PRESIDENTE. Prego il Governo di dare il suo avviso.

PEANO, ministro del tesoro. Il Governo si rimette al relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, relatore. Ho il dovere di insistere ancora sulla lettera del mio emendamento.

L'onorevole Giuffrida ha fatto presente soltanto un aspetto della questione. Ce n'è un altro: il ricorso al credito direttamente da parte del Consorzio.

Io ho già detto, e mi duole doverlo ripetere, che quando i 50 milioni degli Istituti di emissione, a servizio oggi degli zolfi, saranno diventati liberi per effetto della presente legge, il Consorzio rifarà quelle stesse operazioni che ha fatto finora, e allora la legge attuale diventerà un trucco, e a questo non intendo prestarmi affatto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

GIUFFRIDA. Il fatto personale è che il relatore mi ha attribuito opinioni che non concordano con la mia.

Il fondo della questione è questo: noi non vogliamo che il Consorzio ottenga anticipazioni direttamente dagli Istituti di emissione. Su questo siamo d'accordo. Non vogliamo che le attività del Consorzio destinate a determinati scopi o procuratesi col credito, possano essere destinate ai consorziati. Ma non vogliamo impedire che le disponibilità del Consorzio, liquidate e non vincolate, siano fatte rifluire subito all'industria.

Se lei è d'accordo con questa interpretazione, onorevole relatore, mi pare che possa cessare ogni ulteriore dibattito.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Per chiedere un chiarimento. Ci si dice che alcuni di quelli che si associano a questa legge per passare lo *stock* di zolfo in proprietà del Consorzio, ecc., siano poi intenzionati di chiedere lo scioglimento del Consorzio.

Sarebbe utile per la Camera che fosse chiarito fin da oggi questo punto, e si dicesse subito dove si vuole arrivare, perchè

allora alcune disposizioni assumerebbero un diverso significato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, ministro del tesoro. Devo chiedere ancora delle spiegazioni su questo articolo 9-ter, che forse non ho ben compreso. Esso dice:

« È fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni ai consorziati sullo zolfo invenduto ».

Questo articolo è generico, e cioè non riguarda solo l'ipotesi configurata dall'onorevole Giuffrida di quei capitali di cui il Consorzio sia in possesso, come sarebbero i fondi di cambi e altri fondi, ma riguarda una questione che a me pare sostanziale.

Se lo zolfo è invenduto, non è lecito di fare anticipazioni ai depositanti di questi zolfi...

GIUFFRIDA. Ma se è venduto, su che cosa deve fare le anticipazioni? Se è venduto paga il prezzo!

PEANO, ministro del tesoro. Ho detto invenduto, non venduto.

GIUFFRIDA. Ma le anticipazioni necessariamente si fanno su merce invenduta, altrimenti si liquida il prezzo.

PEANO, ministro del tesoro. Mi lasci spiegare la cosa. L'articolo mira allo scopo di impedire che si costituisca di nuovo uno *stock* che resti a carico del Consorzio.

Viceversa, si pagano ai consorziati le somme che essi ricevono a titolo di anticipazione.

Ora a me pare che forse non si potrà impedire questa anticipazione ancora alla industria degli zolfi, ma che la questione di oggi si ricolleggi strettamente con quella sollevata dall'onorevole Donati l'altro giorno, quando si è parlato della tassa di circolazione e dei limiti.

Ora tale questione dovrebbe, o essere rimandata in quella sede, quando si discuterà il decreto del 10 giugno 1921, oppure, se si vuole regolarla ora, bisognerebbe fissare quale somma può essere anticipata dagli istituti di emissione, e quale debba essere la tassa per impedire gli inconvenienti a cui accenna il relatore.

DE STEFANI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, relatore. Mi pare che valga la pena di affrontare la questione in pieno e in tutta la sua portata anche di carattere economico. Oggi, date le anticipazioni manca qualsiasi regolamentazione na-

turale della produzione; quando noi invece facciamo cessare il sistema delle anticipazioni fatte con tutto il prezzo prudenziale e il pagamento degli zolfi, soltanto quando lo zolfo è stato venduto, allora c'è una maggiore probabilità che la produzione sia più elastica ad attuarsi, e si adegui a quelle che sono effettivamente le possibilità di vendita.

Quanto al punto che è stato affacciato dall'onorevole Giuffrida, e cioè che sia opportuno conservare ai consorzi la facoltà di adoperare gli avanzi di cassa, cioè adoperare il denaro che non è del consorzio ma dei consorziati per lo zolfo già venduto o per altre ragioni, io credo che non sia opportuno aderire a questa tesi. E non lo credo perchè oggi, in questo momento di crisi, tanto più è necessario che il consorzio sia ricondotto alle sue origini. (*Interruzione del deputato Drago*).

Chi parla, non parla in nome di interessi particolari.

DRAGO. Nessuno parla per qualsiasi interesse all'infuori dell'interesse pubblico!

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Drago!

DRAGO. Il relatore fa delle insinuazioni perchè parla d'interessi illegittimi.

DE STEFANI, *relatore*. Io parlo nell'interesse nazionale.

DRAGO. Cosa vuol dire parlare nell'interesse nazionale? Qui non ci sono interessati!

DE STEFANI, *relatore*. Bisogna condurre il consorzio alla legge del 1906 e secondo questa legge il consorzio era un istituto di vendite per conto di terzi e non contemplava quella legge la facoltà di valersi dei denari incassati per gli zolfi venduti e appartenenti. (*Interruzione del deputato Drago*).

GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, debbo domandare ancora una volta la parola per fatto personale, perchè il relatore mi attribuisce una opinione contraria alla mia. Ho il dovere, oltre che il diritto, di chiarire il mio pensiero alla Camera.

PRESIDENTE. Parli.

GIUFFRIDA. L'onorevole relatore ha detto che avevo proposto di continuare a impiegare gli avanzi di cassa in anticipazione ai consorziati.

Questa non è la mia opinione, nè è la opinione dei colleghi siciliani; la nostra opinione è nettamente contraria e coincide con quella del relatore. (*Interruzioni*).

Sono questioni molto complesse: chi non le conosce o non se ne interessa, può fare a meno di assistere alla discussione.

Noi siamo d'accordo col relatore nel volere che le attività in possesso del Consorzio, — siano esse ricavate dal credito o da fondi destinati ad altri scopi (come è stato il Fondo Cambio, come è il Fondo tasse, come è il fondo degli avanzi di cassa) — non possano essere investite in anticipazioni. Siamo d'accordo?

PEANO, *ministro del tesoro*. Tutti d'accordo.

GIUFFRIDA. Noi invece crediamo che possano essere investite in anticipazioni ai consorziati le attività patrimoniali e le attività finali, cioè gli utili di esercizio che dovranno essere distribuiti al termine del Consorzio.

Ma sopra tutto vogliamo che, con questa dichiarazione incidentale, non si pregiudichi il buon diritto dei consorziati ad ottenere dagli istituti di emissione, contro presentazione dalle fedi di deposito e della nota di pegno, una somma ragguagliata ad una frazione del prezzo prudenziale stabilito dal Governo. Tanto il prezzo prudenziale quanto...

MODIGLIANI. Scusi, vuole spiegarmi perchè l'articolo 9-ter impedisce queste operazioni?

GIUFFRIDA. Per parecchie ragioni, perchè quando l'articolo 9-ter dice che è fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni ai consorziati sullo zolfo invenduto, enuncia un precetto non chiaro.

Secondo. Abbia pazienza, perchè bisogna pur venire ad una soluzione non equivoca.

Attraverso la motivazione del relatore, avevo ricavato l'impressione che si volesse non soltanto impedire al Consorzio di fare anticipazioni con fondi destinati ad altri scopi, ma si volesse limitare anche il diritto ai consorziati di ottenere anticipazioni dagli Istituti di emissione contro presentazione delle fedi di deposito e sconto delle note di pegno.

Ond'è che mi ero rivolto alla cortesia del relatore, pregandolo di trovare una formula atta ad eliminare questo dubbio, che, per essere sorto contemporaneamente nella mente di molti fra noi, evidentemente doveva avere una qualche ragione di essere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO. L'articolo 9-ter non può essere accettato per due motivi. Il primo motivo è di forma perchè l'articolo 9-ter parla di anticipazioni sullo zolfo invenduto; ora poichè non sono ammissibili anticipazioni sullo zolfo venduto, questo è, nella migliore

ipotesi, un modo di formulazione pleonastica. Bisognerebbe mettere punto alla parola anticipazione.

D'altra parte nel suo significato equivale alla formula generica « è fatto divieto di violare la legge » Ora io non ammetto che si possa scrivere questo, perchè il Consorzio non può fare anticipazioni, ma occorrono autorizzazioni speciali.

Non è questo un buon motivo per dire « è fatto divieto di violare la legge » quando l'articolo per la sua formulazione non ha assolutamente la possibilità, mi si consenta di dirlo, di essere preso sul serio.

Colgo l'occasione per dire che qui non vi sono rappresentanze d'interessi che non siano interessi del pubblico. Quanto a me specialmente, e non lo dico per ritorsione ad un atto d'impazienza dell'onorevole relatore, quanto a me non ho neppure interessi elettorali: sono qui per un alto sentimento del dovere, in presenza di una grande crisi che investe la più grande industria siciliana, ed anzi italiana; e credo che tutti i colleghi siano qui nelle stesse condizioni.

Non vi sono interessi, neppure interessi leciti che abbiano qui eco alla Camera. Che cosa significa, per una impazienza personale, lasciare il dubbio e lanciare delle insinuazioni? L'onorevole De Stefani, forse perchè nuovo alla Camera non ha ben considerato il valore delle parole che ha pronunciato; ma è assai strano far credere agli altri colleghi, che vengono da altri paesi e che non sono informati della questione, che qui sotto possa esservi qualche cosa.

GIUFFRIDA. Vorrei presentare un emendamento all'articolo 9-ter.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole relatore di rispondere alle richieste che gli sono state mosse dal ministro del tesoro, il quale, in massima, sarebbe favorevole all'articolo 9-ter, se egli volesse limitare il divieto; e vorrei pregarlo di rispondere all'invito fattogli dall'onorevole Giuffrida, favorevole anch'egli in massima all'emendamento, ma che tuttavia desidera trovare una formula che eviti gli inconvenienti che egli ha indicato.

GIUFFRIDA. E credo di aver trovato appunto la formula.

PRESIDENTE. Prego il relatore di rispondere, affinchè la discussione non si prolunghi troppo.

DE STEFANI, *relatore*. Mi permetterò di dire che l'articolo 9-ter, qualificato come poco serio, è stato proposto ed adottato all'unanimità dalla Commissione finanza e tesoro

di cui fanno parte degli sperimentati parlamentari. Io riconosco, [però, che l'articolo 9-ter può essere, se la Camera lo crede, chiarito o completato, nel senso che il Consorzio non possa ricorrere al credito o adoperare dei denari che sono in cassa per trovarsi poi in difficoltà come quelle attuali.

GIUFFRIDA. Siamo d'accordo.

DE STEFANI, *relatore*. Non rispondo all'onorevole Drago, altro che su un punto: il resto non mi interessa. L'onorevole Drago ha detto che l'articolo 9-ter non è accettabile, perchè non si può dire in una legge che si vieta la violazione della legge. A questa obiezione io avevo già risposto, malgrado la mia verginità parlamentare, quando leggevo l'articolo 5 del decreto del 1919.

Nell'articolo 5 del decreto del 1919 è riconosciuto, e quindi ha un riconoscimento giuridico, uno stato di fatto che preesisteva e che è andato maturandosi dopo il 1906; anzi più particolarmente negli ultimi anni. Dunque, vi è una disposizione del potere esecutivo in cui si riconosce che il Consorzio può fare delle anticipazioni.

Io e la Commissione, unanimi, desideravamo con atto del potere legislativo stabilire, revocando quel principio implicitamente ammesso con decreto Reale, stabilire che il Consorzio non possa ulteriormente fare delle anticipazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Giuffrida ha presentato un nuovo testo dell'articolo 9-ter che verrebbe a risultare così concepito: « È fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni attingendo al credito, o ai fondi destinati a determinati pagamenti o a garanzie ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Il Governo accetta questo emendamento.

DE STEFANI, *relatore*. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 9-ter nel nuovo testo:

« È fatto divieto al Consorzio zolfifero siciliano di fare anticipazioni attingendo al credito, o ai fondi destinati a determinati pagamenti o a garanzie ».

(È approvato).

Segue l'articolo 9-quater, proposto dal relatore che corrisponde all'articolo 12 del testo ministeriale:

« Le norme per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria

e del commercio di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro, entro un mese dalla pubblicazione della medesima legge ».

Poichè l'articolo 9-*quater* proposto dal relatore riguarda lo stesso argomento dell'articolo 10 della Commissione, e poichè si era stabilito che, in occasione della discussione dell'articolo 10 si sarebbe deliberato sugli articoli 6 e 9, la cui discussione è rimasta in sospenso, darò lettura dell'articolo 6 nel testo nuovo proposto dalla Commissione:

« Per far fronte alle eventuali deficienze del ricavo della vendita dello *stock* destinato al servizio delle obbligazioni è costituito un fondo di garanzia con i seguenti cespiti:

1°) i tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, ai sensi dell'articolo 1 (lettera *b*), del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754;

2°) il 10 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia durante il periodo dal 1° agosto 1922 fino alla data in cui saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117;

3°) il 30 per cento degli estagii dalla medesima data a tutto il 31 luglio 1930;

4°) le attività finali del Consorzio.

« In caso di esercizio diretto delle miniere di zolfo della Sicilia da parte dei rispettivi proprietari, i contributi di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo saranno prelevati sopra alla quota parte dello zolfo depositato presso il Consorzio dai proprietari diretti esercenti, da considerarsi come estaglio la cui determinazione è demandata all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

« Le norme e le garanzie per tale prelevamento saranno stabilite col Regio decreto di cui all'articolo 12.

« Il fondo di garanzia, col versamento delle relative somme sarà istituito presso il Banco di Sicilia che corrisponderà sull'ammontare di esso un interesse eguale a quello stabilito nell'articolo precedente.

« Il fondo di garanzia potrà anche essere investito, in tutto o in parte, in buoni del tesoro, su richiesta del Consorzio, previa autorizzazione del ministro per l'industria ed il commercio ».

È stato presentato a questo articolo un emendamento dall'onorevole Matteotti, sottoscritto anche dagli onorevoli: Nobili, Venta-

voli, Filippini, Cagnoni, Pistoia, Abbo, Turati, Zanzi, Donati Pio, così concepito:

« Ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 6, sostituire:

1°) due quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera;

2°) il 40 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti ai proprietari delle miniere a tutto il 1930; e l'equivalente nei casi di proprietari che eserciscano direttamente o in compartecipazione le miniere. Il Consiglio minerario stabilirà annualmente tale equivalente;

3°) il 10 per cento degli estagii medesimi nei casi e nei tempi nei quali non sia applicata la riduzione del 15 per cento a favore degli operai;

4°) le attività finali del Consorzio ».

Non essendo presente alcuno degli onorevoli proponenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Metto a partito l'articolo 6 nel testo nuovo proposto dalla Commissione, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Segue l'articolo 9, del testo della Commissione di cui era stata sospesa la discussione:

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, finchè dura il Consorzio, alla produzione che sarà consegnata al medesimo e da esso venduta a partire dal 1° agosto 1922 in poi.

« In nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 20 per tonnellata. La maggior somma eventualmente occorrente sarà prelevata dal fondo di garanzia di cui al precedente articolo 6.

« Alla medesima produzione di cui al primo comma del presente articolo faranno carico anche le spese di magazzinaggio ed assicurazione dello zolfo costituente lo *stock* ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dall'onorevole Pasqualino-Vassallo, sottoscritto anche dagli onorevoli Mingrino, Di Giovanni Edoardo, Aldisio, Toscano, Macchi, De Bellis, Ciriani, Cocco-Ortu, Carnazza Gabriello, così concepito:

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per

l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, oltre che al fondo di cui all'articolo 5 e all'eventuale maggior ricavo delle vendite dello *stock*, al 10 per cento degli estagli, dovuti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1925, nei casi nei quali non abbia avuto luogo alcuna riduzione o questa non sia superiore al 10 per cento, ai termini del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117; inoltre al 10 per cento degli estagli dovuti dagli esercenti a tutto il 1930 quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117.

« La maggior somma eventualmente occorrente, graverà sulla futura produzione.

« Ai ricavi suindicati faranno carico anche le spese di magazzinaggio e di assicurazione dello zolfo costituente lo *stock* ».

È stato poi presentato dagli onorevoli Modigliani, Matteotti, Donati, Vacireca, il seguente emendamento all'emendamento dell'onorevole Pasqualino-Vassallo:

« Il prelievo sugli estagli indicato nella misura del 10 per cento sia portato al 30 per cento ».

Onorevole Pasqualino-Vassallo, ella mantiene il suo emendamento?

PASQUALINO-VASSALLO. Avevo già dichiarato di ritirarlo, e allora il Gruppo parlamentare socialista lo fece suo.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella insiste nel suo emendamento?

MODIGLIANI. Insisto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Ho chiesto di parlare sull'articolo 9 per chiedere un chiarimento. Mi pare che siamo d'accordo nel voler eliminare l'ultimo comma dell'articolo 9. Il relatore mi aggiunge che è già stato votato. Ma resta inteso che il secondo comma dell'articolo 9: « in nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 20 per tonnellata », significa che tutti i prelievi, a qualunque titolo possano essere fatti sulla produzione futura, per la liquidazione del passato, non possano superare le lire 30. (*Interruzioni*).

La Commissione ha mantenuto il testo dell'articolo 9 come era, e non vi sono emendamenti. Ed allora resta soppresso l'ultimo comma e l'articolo rimane composto di due commi: primo e secondo. Per mia parte dichiaro che, per le ragioni esposte ampiamente nella seduta precedente, e pur a malincuore,

sono disposto a votare questo articolo, purchè resti bene inteso che, secondo il letterale significato delle parole, la frase « in nessun caso » significa che l'onere della produzione futura, per la liquidazione del passato, non possa mai superare le lire 20.

E su questo punto desidererei proprio una precisa risposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Dichiaro di accettare l'interpretazione proposta dall'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione risulterà dal resoconto stenografico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Qui si dice, in buona sostanza, che per pagare un debito certo e preciso non si può spendere più di una certa percentuale, più di una certa quota di prezzo. Ma se l'aumento di quota non basta, chi paga il debito?

DRAGO. La produzione ancora di là da venire. Si prolunga il termine, ma, anno per anno, non supera le venti lire.

MODIGLIANI. Ma neanche per sogno! L'articolo 9 dice: « in nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire venti per tonnellata ». Non c'è nessuna limitazione di tempo. Ora il quesito che pongo è questo: se aumentando venti lire a tonnellata non si riesce a completare il servizio degli interessi, chi paga gli interessi?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo 6, perchè l'articolo 9 dice: « la maggiore somma eventualmente occorrente sarà prelevata dal fondo di garanzia di cui al precedente articolo 6 ».

MODIGLIANI. Ma è proprio questo il quesito! Siamo tutti d'accordo, che l'articolo 6 non basta per niente a provvedere a quello che doveva provvedere, ed è inutile ripeterne ora la dimostrazione. E ciò anche con gli emendamenti che sono stati apportati, perchè questi sono insignificanti, perchè il 25 per cento è arrivato al 30, ma ha per giusto contrapposto la riduzione dei quattro quinti ai tre quinti.

Insomma coll'articolo 6 il servizio delle obbligazioni non si fa. E appunto perciò qui, all'articolo 9, preoccupati dal fatto che il fondo dell'articolo 6 non basta, si dice: paghi la produzione fino alla concorrenza di venti lire. Ma se queste venti lire non bastano, chi paga gli interessi?

Ecco perchè, in luogo e vece di dire che si può gravare la produzione di venti lire, bi-

sogna fare il calcolo di quello che occorre e che manca, e fissarlo precisamente e sufficientemente, o con un aumento del prezzo di vendita dello zolfo che basti alla bisogna (e una tale soluzione è da respingersi per tutte le ragioni che si sono indicate) o aumentando quel concorso degli estagii in conformità della nostra proposta.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, ella ha già parlato un'altra volta.

GIUFFRIDA. Desidererei svolgere un emendamento che presento ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare l'onorevole Modigliani di fermare la sua attenzione sul testo dell'articolo 6 che costituisce il fondo di garanzia; tale fondo per effetto delle ulteriori proposte della Commissione finanza e tesoro, è stato notevolmente impinguato.

MODIGLIANI. Ma che impinguato! Neanche per sogno!

GIUFFRIDA. Abbia la cortesia di fare un confronto tra il testo di prima e quello di adesso, ed allora avvertirà che il trenta per cento di cui al numero tre...

MODIGLIANI. Il venticinque è diventato trenta.

GIUFFRIDA. Nossignore.

MODIGLIANI. Come no? Sissignore! Il venticinque è diventato trenta, ma i quattro quindi sono diventanti tre quinti, ed invece di impinguarsi il fondo è diminuito.

DE STEFANI, *relatore*. È aumentato leggermente, di tre milioni, perchè ho portato ad oggi la decorrenza.

GIUFFRIDA. È stato aumentato in misura superiore alla diminuzione dipendente dal numero 1, che è soltanto di 2 milioni.

Ora, è evidente che gl'interessi dovranno far carico tanto al fondo di garanzia come al fondo di cui a questo articolo; e quindi propongo di aggiungere prima delle parole « alla produzione » le parole « oltre che al fondo di cui all'articolo 6 ».

DE STEFANI, *relatore*. Dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

PEANO, *ministro del tesoro*. Il Governo non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Giuffrida; però avverto che, prima di toccare il fondo di garanzia, si devono prendere le venti lire come si è stabilito...

GIUFFRIDA. Perfettamente.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Modigliani insiste nel suo emendamento, prima di metterlo a partito, ne do nuovamente lettura:

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, oltre che al fondo di cui all'articolo 6 e all'eventuale maggior ricavo dalle vendite dello *stock*, al 30 per cento degli estagii, dovuti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1925, nei casi nei quali non abbia avuto luogo alcuna riduzione o questa non sia superiore al 10 per cento, ai termini del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117; inoltre al 30 per cento degli estagii dovuti dagli esercenti a tutto il 1930 quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117.

« La maggior somma eventualmente occorrente graverà sulla futura produzione ».

PASQUALINO-VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. Io vorrei pregare l'onorevole relatore di dirmi se egli ha fatto qualche calcolo per vedere se, adottando questo provvedimento, riesca considerevolmente aumentato l'onere dei proprietari, e fino a quale misura.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE STEFANI, *relatore*. Io posso portare alla Camera alcuni calcoli relativi al trasferimento dell'onere delle venti lire per tonnellata dagli esercenti sui proprietari.

Dunque, quello che sto per dire riguarda il trasferimento completo del carico delle venti lire dalla produzione sui proprietari delle miniere.

Io desidero far osservare alla Camera che gli estagii anche oggi sono già molto gravati. Questo nessuno lo potrà, credo, contestare.

Il 15 per cento va agli operai, il 30 per cento per ciò che è stato stabilito ora nell'articolo 6, ecc., in tutto, circa il 45 per cento. Poi vi sono le spese consortili.

Se noi accogliamo ancora questo carico di venti lire, arriviamo all'85 per cento, sicchè per tonnellata i proprietari verrebbero ad esigere sul prezzo di 300 lire circa 5 lire.

Ora qui siamo di fronte ad una questione, che ha una portata, come vede certamente l'onorevole Modigliani, assai ampia! Si tratta in sostanza di espropriare o di sopprimere per nove anni il contenuto econo-

mico della proprietà mineraria; si tratta del prodotto di nove anni che viene sottratto e che non può essere ricompensato dalla produzione futura. Si tratta in sostanza, di trasferire la proprietà mineraria, per nove anni, dagli attuali proprietari agli esercenti e ai produttori di zolfo! Ora, se la Camera crede che per sgravare la nuova produzione, si debba gravare in questo modo e in questa misura la proprietà mineraria, allora sarà accettabile l'emendamento Modigliani, ma se la Camera tiene presente che questa legge deve provvedere a favore così degli operai che lavorano nelle miniere, come degli esercenti, come del resto dei proprietari, allora dovrà distribuire il carico su tutte e tre queste categorie.

Io per mio conto, e non so se in questo interpreto il pensiero della Commissione assente, dichiaro che voterò contro l'emendamento Modigliani.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Una rapida osservazione. Mi pare che il relatore abbia fatto un calcolo, che consiste nel sommare poste di qualità e di natura assolutamente diversa, e che abbia interpretato il nostro emendamento in un modo aritmeticamente e logicamente del tutto diverso dalla sua portata.

Noi non abbiamo proposto di trasferire senz'altro alla rendita mineraria (siamo intesi che cosa voglia dire) tutto l'onere delle 20 lire di maggior peso sulla produzione, noi abbiamo proposto una cosa assolutamente diversa.

Noi abbiamo cioè proposto di addossare alla rendita mineraria un ulteriore concorso. Arriverà o non arriverà alle 20 lire, di cui all'articolo 9 che andiamo discutendo, è cosa che si vedrà in futuro! Certamente, invece, la nostra proposta ha questo scopo: di addossare, a preferenza, alla rendita mineraria l'onere della liquidazione del passato liberando quanto è più possibile (poichè noi dubitiamo di aver chiesto quanto basta!) la produzione da questo onere.

Quali le ragioni teoriche, inutile dirlo.

È, evidentemente, preferibile, che l'onere della liquidazione del passato, liquidazione la quale consente per il futuro la sopravvivenza, sia della produzione, sia della rendita mineraria, debba essere addossato alla parte meno feconda, meno attiva, meno partecipante del capitale, piuttosto che a quella cui si accompagni un più diretto sforzo personale di partecipazione alla produzione, in secondo luogo l'addossare l'o-

nere della liquidazione, alla produzione non può non portare come contraccolpo una riduzione di salario.

È evidente che il giorno in cui senza limitazione e senza concorso di altri, la liquidazione del futuro addossata in maniera così grave come risulta dal testo dell'articolo 9 alla produzione, si avrebbe come necessaria conseguenza che l'esercente, il produttore, l'industriale un bel giorno convocherebbe i suoi operai e direbbe loro: « poichè il congegno della legge che è stata votata, mi impone o di subire una perdita che non posso affrontare o di aumentare il prezzo della produzione in misura proibitiva, dovete concorrere a sopportare anche voi questo peso. In altri termini, dovete accettare una riduzione di salario ».

Invece la nostra proposta tende a impedire quanto più possibile questa eventualità, a trasferire cioè l'onere di questa liquidazione sulla rendita mineraria. Ora si osserva che questo trasferimento di onere è eccessivo. Io non posso improvvisare un calcolo mentre improvviso il discorso, ma, avendo seguito il calcolo del relatore io ho notato nel mio cervello questa cifra: che tutte le quote di concorso degli estagii arrivano in totale, esclusa quella che si sta per deliberare, al 48 per cento...

DE STEFANI, relatore. Più le spese consortili!

MODIGLIANI. Se lei mi ridurrà le spese consortili a una percentuale, ne terrò conto in questo calcolo. Ma fino a che questa riduzione non me l'abbia fatta, non ne terrò conto, perchè non posso sommare poste di natura totalmente diversa.

Dunque, quarantotto per cento. Quarantotto e trenta fa settantotto per cento: resta quindi libero un margine del ventidue per cento, alla rendita fondiaria.

Io sono perfettamente consapevole che questo margine non è pingue, ma io pongo ai proprietari delle miniere il quesito in questi termini: o voi siete proprietari che non partecipate, per inerzia, per incapacità per poltroneria, per scarsezza di capitali, per qualsiasi ragione, alla industria, e allora rappresentate la forma tipica di un monopolio di rendita, che a questi lumi di luna, nel 1922, si ha diritto di rispettare, certo meno di quello che si può dover rispettare il capitale, che interviene con rischio e attivamente nella produzione; o voi partecipate alla produzione perchè oltre che proprietari, siete esercenti delle miniere, e allora le vostre lamentanze non sono da ascoltarsi,

perchè voi perdetevi certo qualche cosa come proprietari, ma vi avvantaggiate altrettanto sicuramente come esercenti, perchè, trasferendosi l'onere su voi come proprietari, si rende più facile lo smaltimento della produzione, che realizzate come esercenti. Vale a dire, che per voi non c'è danno.

Quindi, i proprietari avranno diritto di lamentarsi solo se non partecipano alla produzione. Vale a dire, in definitiva, che la formula che noi proponiamo è la più tipicamente indicata, e propria, a trasferire l'onere della liquidazione del passato a quello dei tre elementi della produzione (il monopolio della proprietà, il capitalismo fecondatore e il lavoro), che ha il minor diritto a essere rispettato. E quando io in questo momento ricordo due fatti: uno che questa è l'unica maniera di salvare la rendita mineraria, perchè se non provvediamo al futuro, se non liquidiamo il passato, quei signori la rendita mineraria non la riscuoteranno in nessuna misura e in nessuna percentuale; se ricordo che questa è la sola maniera per anticipare una difesa del salario, che sarebbe inevitabilmente sacrificato, ove la liquidazione del passato dovesse pesare sul prezzo e quindi sullo smaltimento della produzione; io concludo che la nostra proposta è la sola che, in questo momento, equità e giustizia sociale impongono di accogliere.

Osservo infine che i proponenti di questo emendamento non siamo noi. I proponenti di questo emendamento si chiamano Pasqualino-Vassallo...

PASQUALINO-VASSALLO. Il dieci per cento.

MODIGLIANI. ...Mingrino, Di Giovanni, Edoardo...

GIUFFRIDA. Collaborazione! (*ilarità*).

MODIGLIANI. Io non ci metterei la firma perchè è troppo poco il dieci per cento. Ma ce l'avrei forse messa, se il dieci fosse stato portato molto più su: e ciò in perfetta logica colle mie vedute così dette collaborazioniste. E continuo a leggere le firme: Aldisio, Macchi, Toscano, De Bellis, Cocco-Ortu, Carnazza Gabriello. Ebbene, il mio compagno Mingrino mi dichiarò di aver firmato perchè i proponenti partivano — o dicevano di partire — dalla intenzione di difendere almeno un po' il salario. Dal che si desume che se l'amico Mingrino può esser rimproverato quando non si iscrive alla mia frazione collaborazionista, in concreto egli ha agito, secondo me benissimo, perchè in questa maniera ha voluto difendere in definitiva, per ripercussione, il salario dei minatori.

Ed allora, o signori, se queste erano le vostre premesse, come potete oggi ripiegare così tranquillamente sul testo della Commissione che non tiene conto per niente di tutte queste promesse, di tutte queste necessità sociali? Capirei che foste insorti contro la misura del trenta per cento. Capirei che aveste fatto dei calcoli per dimostrare che è eccessivo, ma che abbandoniate tutto intero l'emendamento e così, lo spirito, lo scopo di tutto quello che voi, e non noi, avete proposto: non lo intendo. Quindi discutiamo se credete la misura del prelevamento, ma non silurate l'emendamento. E non ostinatevi sulla misura del dieci per cento, perchè è insufficiente. Dimostrate che il trenta per cento è troppo, scendiamo al venticinque se volete, ma questo è il congegno che la legge deve consacrare. Si deve addossare alla rendita mineraria la liquidazione del passato, a tutela della produzione futura, e a protezione del salariato.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani insiste dunque nel suo emendamento?

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, vorrei sapere se gli antichi proponenti dell'emendamento sono disposti a votarlo, qualora si fissasse una quota di prelievo del venticinque per cento.

PASQUALINO-VASSALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. L'onorevole Modigliani ha rilevato che le premesse dalle quali siamo partiti i miei amici ed io, quando abbiamo presentato l'emendamento di cui si fa questione, e che dovetti l'altro giorno ritirare per diverse ragioni, sono le medesime da cui è partito l'emendamento socialista.

Ed è effettivamente così: Noi siamo convinti che gli oneri delle obbligazioni debbono essere più equamente distribuiti fra i fattori della produzione mineraria; e voglio aggiungere, onorevole Modigliani, che io ho tratto la ragione del mio emendamento, il quale inasprisce anche solo del 10 per cento i contributi dei proprietari, da un provvedimento legislativo del 917, il quale aumentava al 75 per cento della rendita fondiaria il concorso dei proprietari nella riduzione degli estagii. Infatti il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916 il cui testo ho sott'occhi, considerata la necessità di ripartire equamente tra proprietari ed esercenti gli oneri imprevedibili ed impreveduti derivanti dallo stato di guerra nell'esercizio del quale si tratta, all'articolo 1º dice:

La Commissione determinerà la misura della riduzione degli estagii che non può essere superiore al 75 per cento riguardo alle miniere munite di impianti meccanici, e al 50 per cento rispetto alle altre. Vi è dunque un autorevole precedente legislativo, in forza del quale i proprietari del sottosuolo che godono di una protezione di favore rispetto alle altre regioni d'Italia possono essere colpiti da una più forte riduzione dei loro estagii.

Ma perchè allora ci siamo indotti ad aumentare solo del 10 per cento il concorso dei proprietari delle miniere nel pagamento degli interessi delle obbligazioni? Perchè ritenevamo che, fatto un coacervo di tutti i loro impegni determinati dalla legge, si potesse arrivare al 50 o al 55 per cento. Fra l'onorevole Modigliani e noi non v'è che questione di un maggiore o minore aggravio.

Dichiaro a nome degli altri firmatari dell'ordine del giorno che potremo fare un passo più in là e consentire che non del 10 nè del 30, ma del 20 per cento possa ulteriormente essere colpito il reddito fondiario dei proprietari.

MODIGLIANI. Accetto!

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo accetta dunque la proposta dell'onorevole Modigliani.

DE STEFANI, relatore. Devo fare una brevissima osservazione. Nel secondo comma dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Pasqualino-Vassallo è detto: « La maggior somma eventualmente occorrente graverà sulla futura produzione ».

Se non si pone nessun limite a questa somma, dichiaro di accettare il proposto emendamento.

PEANO, ministro del tesoro. Non c'è nessun limite.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di evitare che la matassa si arruffi ancora di più; anzi dovremmo cercare di dipanarla. Parmi che base della discussione debba essere l'articolo 9, preparato dalla Commissione sesta, come è a pagina 15 dello stampato n. 1516-A, perchè se prendessimo il testo dell'onorevole Pasqualino-Vassallo ieri ritirato dal proponente, potremmo andare in contro ad altri inconvenienti.

La proposta dell'onorevole Modigliani, in sostanza, ha una portata limitata; tende cioè ad eliminare l'aggravio di lire 20 dalla produzione futura e a sostituirlo con un

ulteriore prelevamento sugli estagii. Mi pare che essa potrebbe essere meglio concretata sotto la forma di emendamento al secondo comma: altrimenti veniamo a creare altri inconvenienti. Se rimettiamo in discussione tutto l'articolo, creiamo nuove difficoltà.

Nel comma primo è stato già affermato il principio che al pagamento degli interessi possano anche concorrere i fondi di garanzia quando (s'intende) ve ne sia la materiale possibilità; come ad esempio se in un determinato anno sia stato venduto tutto lo zolfo che deve essere ammortizzato in quell'anno, ad un prezzo che consenta di rimborsare le cartelle, più un margine. Credo che in questa ipotesi gli interessi possano, fino a concorrenza, gravare sulle quote di estagii accantonate per costituire il fondo di garanzia. E questo mi pare un principio di tutta ragione che non possa essere contestato.

Ciò significa che le trattenute sugli estagii debbono già concorrere al pagamento degli interessi

Ora l'emendamento Modigliani, (ed io in gran parte condivido il suo punto di partenza), consisterebbe nel sostituire alle lire 20 destinate dall'articolo 9 al pagamento degli interessi un ulteriore prelievo sugli estagii.

Allora, secondo me, deve proporsi una domanda: è possibile questo ulteriore prelievo? Rifacciamoci un poco indietro al testo dell'articolo 6 che abbiamo approvato. Quali sono i gravami che oggi deve subire la rendita mineraria zolfifera della Sicilia? Il 15 per cento a favore degli operai, il 35 per cento a favore degli esercenti: 15 più 35 fa 50. Vi è una quota di spese generali del Consorzio, che deve essere accantonata, del 3 o 4 per cento; quindi 50 più 3 uguale a 53. Inoltre, l'articolo 6 al n. 2 pone, indipendentemente da qualsiasi altro aggravio, un altro aggravio del 10 per cento in tutti i casi, anche se già sia stata applicata la riduzione del 35 per cento a favore degli esercenti. Di modo che arriviamo ad un aggravio certo, come conseguenza immediata della legge del 63 per cento. Con l'emendamento dell'onorevole Modigliani, si aggiunge il 20 per cento o il 30 per cento, quindi arriviamo all'83 per cento o al 93 per cento.

Se su questi numeri siamo d'accordo. (*Interruzioni*). (Giustamente mi osservano i colleghi che vi sono anche le imposte, sotto forma di tasse di abbonamento). Ora vorrei pregarvi di considerare che la rendita mineraria è pagata in natura, con una percentuale della quantità dello zolfo prodotto, in

modo che ha già subito un diffalco fortissimo, con la riduzione del prezzo.

Tutto considerato, parmi che finiremo col portare un aggravio eccessivo. Io, da parte mia, non avrei nessuna difficoltà a consentirlo, in quanto non sono favorevole all'attribuzione privata della rendita mineraria: ma penso che l'accoglimento di tale proposta possa avere conseguenze e ripercussioni notevoli. E non mi pare che giovi all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Vi sono due ordini di preoccupazioni e bisogna vedere quale dei due debba avere la prevalenza.

Qualcuno si preoccupa degli estagii dei proprietari. Si dice: il margine è ridotto a tanto poco che quasi è l'espropriazione o vi è pericolo di collusioni. Noi invece ci preoccupiamo di garantire la produzione zolfifera e il lavoro nel prossimo tempo futuro.

Riconosco che le nostre soluzioni a carico degli estagii sono ritocchi e rimedi parziali e discutibili, mentre invece bisognerebbe andare alle radici del male e entrare nel vivo e nel profondo della questione, esaminare il valore della proprietà privata in rapporto agli interessi collettivi.

Riconosco anche le vostre preoccupazioni, pratiche intorno agli estagii; ma assai più preoccupante è, per me, la condizione di inferiorità che viene fatta alla produzione futura. Essa è gravata (è sempre questo il punto) di venti lire per tonnellata. La ragione di vita della produzione futura è che essa possa essere meno costosa, che possa reggere la concorrenza; altrimenti non avremmo soltanto portato la firma dello Stato in un debito passato, ma avremo aggravata e compromessa la produzione.

E avremo danneggiato insieme alla produzione anche gli operai, perchè è prevedibile che quando l'esercente si dovrà mettere a fare i suoi conti di costo della produzione e dei salari arrivato alle venti lire per tonnellata, se le vorrà rifare sullo stipendio dei lavoratori.

Quando l'esercente andrà a fare il suo contratto coi lavoratori, diminuirà di altrettanto il loro stipendio, essendo ferme e inalterabili tutte le altre spese di ferrovia, trasporto, estagii, ecc. Tutto resterà come prima e solo gli operai dovranno scontare col loro sacrificio il debito passato.

Perciò assolutamente noi non possiamo consentire all'aggravio di venti lire sulla produzione futura, o tutt'al più esso dovrebbe

essere ridotto, o iniziato dopo che ogni altra fonte sia stata tentata ed esaurita.

Tra due mali bisogna scegliere il minore

Per nostro conto noi siamo per la soppressione dell'estaglio, che viva l'industria, purchè il lavoro sia pagato. Non potremo mai consentire di saldare l'estaglio a danno dell'operaio o della produzione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per presentare un altro emendamento?

MODIGLIANI. Sì. Credo proprio che le discussioni mattutine siano le più adatte per arrivare a conclusioni serie e pratiche. Infatti ci sono ormai due punti di questa discussione sui quali mi pare che ci si avvii a metterci d'accordo. Uno che l'onere deve essere rovesciato il più possibile sulla rendita mineraria, l'altro che è necessario congegnare una disposizione di legge per la quale si provveda sul serio al servizio degli interessi. E io credo di esser riuscito a risolvere i due punti in questo modo.

Se il relatore ha sott'occhio l'articolo 9, intenderà subito le mie proposte. Dice l'articolo 9: « Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, a norma del precedente articolo 2, farà carico, finchè dura il Consorzio... » e qui può aggiungersi « alla rendita mineraria ».

Poi riprende il testo: « e alla produzione. In nessun caso però il carico sulla produzione potrà superare in ciascuno esercizio lire 20 per tonnellata..., ecc. ».

Alla fine poi del successivo capoverso aggiungerei: « e occorrendo da ulteriori prelievi sugli estagii, nella misura che sarà fissata con decreto del ministro di industria e commercio ».

Una formula ancora più semplice forse potrebbe essere quest'altra: lasciare stare intatto l'articolo 9, nei due capoversi primo e secondo, e dopo il secondo capoverso inserire queste parole: « Quando il fondo di garanzia di cui all'articolo 6 non sia sufficiente per il pagamento degli interessi, esso sarà impinguato con ulteriori prelievi sugli estagii - non superiori al 30 per cento - da fissarsi con decreto dal ministro di industria e commercio ».

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Mi pare che nell'emendamento Modigliani vi sia un malinteso che sarebbe bene chiarire subito. L'emendamento che presenta lei, onorevole Modigliani, non è aggiuntivo al secondo comma dell'ar-

articolo 2, ma al primo comma, altrimenti se ciò fosse...

MODIGLIANI. Per comma quale intende, la prima o la seconda parte?

GIUFFRIDA. Il primo comma comincia con le parole « il pagamento ».

MODIGLIANI. Del fondo di garanzia si tiene conto alla fine del secondo comma, perciò bisogna inserire lì la mia aggiunta.

GIUFFRIDA. La sede di questo emendamento, non può essere dopo il secondo comma, ma dopo il primo.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, quale dei due emendamenti da lei presentati, mantiene?

MODIGLIANI. Desidero prima che si pronunzi il relatore. Manterrò quello che verrà accettato dal relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Accetto la riduzione del carico a dieci lire perchè sia rimandata la differenza sugli estagli, purchè però si aggiunga nell'articolo 9 che se questa differenza non è sufficiente, il carico rimanente dovrà gravare sulla nuova produzione.

MODIGLIANI. Prego quindi l'onorevole Presidente di considerare come presentato l'emendamento che viene accettato dall'onorevole relatore, restando inteso che la cifra di 20 lire è ridotta a 10 lire.

PRESIDENTE. Sta bene. Do, quindi, lettura dell'articolo 9 come sarebbe redatto se la proposta dell'onorevole Modigliani fosse accettata dal relatore: « Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, finchè dura il Consorzio... ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Bisogna togliere le parole « finchè dura il Consorzio ».

PRESIDENTE. « ...alla produzione che sarà, consegnata al medesimo e da esso venduta a partire dal 1° agosto 1922 in poi.

« In nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 10 per tonnellata. La maggior somma eventualmente occorrente sarà prelevata dal fondo di garanzia di cui al precedente articolo 6.

« Quando il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6, non sia sufficiente per il pagamento degli interessi, esso sarà impinguato con un ulteriore prelievo sugli estagli, non superiore al 30 per cento, da stabilirsi con decreto del ministro dell'industria e commercio ».

L'onorevole relatore accetta questo emendamento?

DE STEFANI, *relatore*. La mia idea era un po' diversa da quella dell'onorevole Modigliani in quanto il carico, nel caso d'insufficienza del fondo di garanzia, per nulla dovrà gravare sulla nuova produzione. Perciò non accetto il testo dell'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

PEANO, *ministro del tesoro*. Anzitutto debbo avvertire che al primo comma dell'articolo 9 bisogna togliere le parole « finchè dura il Consorzio », perchè l'obbligo di pagare gl'interessi è permanente e non è subordinato all'esistenza del Consorzio. Succederà un'altra forma di amministrazione, ma l'obbligo del pagamento degli interessi deve permanere.

In quanto all'emendamento Modigliani, io non ho difficoltà di accettarlo, perchè credo che possa, con l'aumento degli estagli, compensarsi la riduzione dalle venti alle dieci lire.

Solamente mi sorge un dubbio. Secondo questo emendamento, se male non ho inteso, quando il fondo di garanzia di cui all'articolo 6 non sia sufficiente per il pagamento degli interessi, quand'è che si farà l'accertamento per riscuotere gli estagli? Quand'è che i proprietari saranno obbligati a contribuire a questo 20 per cento? Perchè ho paura che il tesoro rinunzi alle venti lire e non abbia questo contributo.

MODIGLIANI. Con una interruzione ci si intende subito: quando il consuntivo dell'anno avanti dimostra che non è sufficiente, si farà nell'anno dopo.

Ella, onorevole ministro, dovrà poi fare un regolamento: inserisca questa disposizione nel regolamento.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiarita così la questione, sta bene; ma io non volevo rinunziare alle venti lire.

GIUFFRIDA. Domando la parola per una dichiarazione di voto, e anche perchè ho presentato un emendamento di cui non sento parlare più.

PRESIDENTE. Ne parleremo fra poco, onorevole Giuffrida. La discussione è a questo punto.

Il relatore ha dichiarato che non accetta l'emendamento dell'onorevole Modigliani. Il ministro del tesoro ha dichiarato che accetta l'emendamento Modigliani sempre ben inteso che nel regolamento si includerà la disposizione accennata dal ministro del tesoro.

Il relatore tiene fermo il testo della Commissione?

DE STEFANI, *relatore*. Dato che non sono d'accordo coll'onorevole Modigliani, tengo fermo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole relatore tiene fermo il testo della Commissione, purchè sia eliminato l'ultimo comma e siano incluse le parole indicate dall'onorevole Giuffrida, vale a dire dopo la parola Consorzio, aggiungere le altre: « oltre che il fondo di cui all'articolo 6 ».

Prima di venire all'emendamento dell'onorevole Giuffrida, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani al testo della Commissione, che forma la base della discussione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida. Ne ha faeoltà.

GIUFFRIDA. Anzi tutto prego che all'articolo 9, primo comma, sia messo in votazione il mio emendamento.

Consento col Governo nella opportunità di sopprimere le parole « finchè dura il Consorzio ». Ma dopo le parole « farà carico » bisogna aggiungere, secondo la mia proposta « oltre che al fondo di cui all'articolo 6 ».

La portata del mio emendamento è chiara. Qui si emettono delle obbligazioni secondo un determinato piano di ammortamento.

Si stabilisce un fondo di garanzia che ha delle entrate notevoli, che probabilmente si avvicinano a dieci milioni di lire. È vero onorevole relatore? (*Segni di assenso del relatore*).

Ora, se con l'introito di un determinato esercizio si possono rimborsare le cartelle ammortizzabili in quell'anno, con un certo margine, perchè le entrate del fondo di garanzia non debbono destinarsi al pagamenti degli interessi?

Ecco a che cosa tende l'emendamento mio, che era stato accettato dal relatore e che credo possa essere accettato anche dal ministro del tesoro. Naturalmente l'accettazione del mio emendamento farà sì che dovrà essere soppresso nel secondo comma il secondo periodo, perchè il secondo periodo è assorbito dal mio emendamento.

MODIGLIANI. Io accetto l'emendamento del primo comma.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io accetto questo emendamento, ma ripeto quello che ho detto prima e cioè vorrei che queste dieci lire, che è stabilito debbano gravare sulla produzione, siano pagate prima.

GIUFFRIDA. Ma se non ce ne fosse bisogno? Se fossimo arrivati all'ultimo anno e fosse stato estinto il debito?

MODIGLIANI. Ma perchè vuole insistere, onorevole ministro? Se lei non ha bisogno di gravare la produzione, perchè vuole gravarla?

PEANO, *ministro del tesoro*. Ma io osservo che non si può conoscere ora quel che avverrà per una situazione finanziaria che si svolgerà in nove anni, e cioè se vi sarà o no bisogno di queste dieci lire. Io potrei trovarmi alla fine in condizioni di non poter recuperare il passato.

MODIGLIANI. C'è il futuro,

PEANO, *ministro del tesoro*. In ogni caso alla liquidazione del Consorzio si potrà aumentare il dividendo, ma intanto assicuriamo il servizio degli interessi e per assicurare il servizio degli interessi mettiamo questo carico di dieci lire. Già lo abbiamo ridotto, fissandolo a dieci lire; ma queste dieci lire assicuriamole. Quindi io accetto l'emendamento in questi termini: « farà carico alla produzione che sarà consegnata al medesimo e da essere venduta a partire dal 1º agosto 1922 in poi, oltre che al fondo di cui all'articolo 6 ».

GIUFFRIDA. Io debbo insistere nel mio emendamento per le ragioni che ho già spiegate e che, per non tediare la Camera, non ripeto.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza dovremo votare l'emendamento dell'onorevole Modigliani comma per comma.

Leggo, intanto, il primo comma nel testo in cui sarebbe accettato dal Governo.

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico alla produzione che sarà consegnata al medesimo e da esso venduta a partire dal 1º agosto 1922 in poi, oltrechè al fondo di garanzia di cui all'articolo 6 ».

L'onorevole Giuffrida insiste perchè queste parole: « oltrechè al fondo di garanzia di cui all'articolo 6 » siano messe, anzichè alla fine del primo comma, dopo le parole: « farà carico ».

L'onorevole ministro del tesoro insiste nella sua proposta?

PEANO, *ministro del tesoro*. Vi insisto perchè ha una portata finanziaria.

GIUFFRIDA. Signor Presidente voglia avere la cortesia di lasciarmi ancora parlare, perchè una votazione confusa potrebbe essere evitata se, con una spiegazione, si eliminasse un malinteso che è evidente.

Questa legge in sostanza autorizza una emissione di obbligazioni per cui si dovrà avere un piano di ammortamento. Facciamo

l'ipotesi che questo piano di ammortamento vi porti a pagare fra capitale ed interessi 15 milioni all'anno.

Posto che con trentamila tonnellate che vendiate voi ricavate i quindici milioni per rimborsare le obbligazioni da sorteggiare e gli interessi, e per di più un margine che stabilirete nel regolamento a vostra garanzia — e tutto ciò non è inverosimile perchè il prezzo degli zolfi dipenderà principalmente dal cambio e noi non possiamo sapere quale saranno i corsi della nostra lira in un novennio — perchè vorreste gravare la produzione con ulteriori dieci lire, quando già avete un fondo di garanzia, che sarà più che sufficiente per pagare gli interessi? Per ciò io dico: accettate il mio emendamento; vuol dire che voi esigerete queste dieci lire in quanto coll'ordinario svolgimento delle vendite non possiate far fronte a rimborsare il capitale e a pagare gli interessi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro ella insiste nel suo testo?

PEANO, ministro del tesoro. Resta chiaro che col regolamento si potrà disciplinare questa materia, nel senso di stabilire le garanzie e le modalità per esigere queste dieci lire nel caso che nel bilancio vi sia una mancanza di reddito. Perciò nel regolamento disciplineremo due punti: questo delle dieci lire e l'altro, cui si è accennato prima, che riguarda il momento in cui comincerà a funzionare la trattenuta sull'estaglio del trenta per cento.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'articolo 9, che con la modificazione proposta dall'onorevole Giuffrida resta così concepito:

« Il pagamento degli interessi sulle obbligazioni emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, a norma del precedente articolo 2 farà carico, oltre che al fondo di cui all'articolo 6, alla produzione che sarà consegnata al Consorzio e da esso venduta a partire dal 1º agosto 1922 in poi ».

(È approvato).

Metto a partito il secondo comma, che, con la soppressione del secondo periodo, resta così concepito:

« In nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 10 per tonnellata ».

(È approvato).

Metto a partito il terzo comma nel testo proposto dall'onorevole Modigliani:

« Quando il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6, non sia sufficiente per il pagamento degli interessi, esso sarà impinguato con un ulteriore prelievo sugli estagli, non superiore al 30 per cento, da fissarsi con decreto del ministro dell'industria e commercio ».

(È approvato).

Art. 10.

« Con decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro dell'industria ed il commercio, di concerto col ministro per le finanze e col ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge saranno stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione delle spettanze dei singoli intestatari delle fedi di deposito relative allo *stock*, ed ogni altra norma necessaria per l'applicazione della presente legge ».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole relatore, il quale propone che esso sia sostituito dall'articolo 12 del testo ministeriale, così concepito:

« Le norme per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con decreto reale, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro, entro un mese dalla pubblicazione della medesima legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, relatore. Essendosi approvato l'articolo 9-bis, è naturale che si debba sostituire all'articolo 10 della Commissione l'articolo 12, come è proposto nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, ella è d'accordo?

PEANO, ministro del tesoro. Sì.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Io vorrei pregare tanto il Governo, che il relatore, di non insistere nella proposta.

In sostanza la differenza fra il testo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione e quello dell'articolo 12 proposto dal Governo consiste che nel testo presentato dalla Commissione è stato demandato al decreto di stabilire i criteri e le modalità per la liquidazione delle spettanze dei singoli intestatari delle fedi di deposito relative allo *stock*.

Ora il testo dell'articolo 9-bis che è stato presentato dalla Commissione — e che è stato approvato in mia assenza, quindi ho torto io — non mi pare che elimini la necessità di norme complementari, perchè questo articolo 9-bis dice:

« Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello *stock* di zolfo di cui nella presente legge, sarà considerato a tutti gli effetti quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22 secondo le norme vigenti e al prezzo complessivo non superiore a lire 120 milioni.

« Pertanto, la liquidazione si effettuerà a fine del detto esercizio del dare e dell'avere dei singoli consorziati, calcolati sulla base delle anticipazioni già ricevute da ciascun consorziato e del prezzo medio netto dell'esercizio, restando in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario da parte del Consorzio, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 ».

Io capisco che il primo comma e le parole « prezzo medio netto dell'esercizio » possano avere il significato che la questione è già decisa, ma credo che non nuocerà che col decreto reale possa la materia essere meglio regolata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE STEFANI, *relatore*. Accetto le osservazioni dell'onorevole Giuffrida, ma mi permetterei di pregarlo di volere leggermente modificare l'articolo 10 con la soppressione dell'ultima parte e con la sostituzione delle parole: « saranno stabilite le modalità per la liquidazione delle spettanze, secondo i criteri fissati nell'articolo 9 ».

GIUFFRIDA. Si potrebbe dire: « saranno stabilite le norme », invece che « i criteri e le modalità ».

DE STEFANI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10, con la modificazione proposta dall'onorevole Giuffrida, accettata dal Governo e dalla Commissione:

« Con decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro dell'industria ed il commercio, di concerto col ministro per le finanze e col ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge saranno stabilite le norme per la liquidazione delle spettanze dei singoli intestatari delle fedi

di deposito relative allo *stock*, ed ogni altra norma necessaria per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Segue il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Mingrino:

« Tutte le controversie nascenti tra lavoratori e industriali di zolfare, per modifiche a contratti di lavoro esistenti o per nuovi contratti, dovranno essere obbligatoriamente risolte da una Commissione arbitrale composta da un giudice, dall'ispettore arbitrale del lavoro del Circolo di Sicilia, dall'ingegnere capo del Distretto minerario di Sicilia o da un suo delegato e dai rappresentanti dei datori di lavoro e degli operai.

« Le modalità pel funzionamento della Commissione arbitrale saranno stabilite con decreto Reale di cui all'articolo 10 ».

A questo articolo aggiuntivo, dagli onorevoli Baldesi, Lazzari, Tonello, Turati, Ciriani, Todeschini, Garibotti, Pistoia, Bellotti Pietro e Riboldi, è stato presentato il seguente emendamento:

« Alle parole: dai rappresentanti dei datori di lavoro e degli operai, *sostituire*: dai rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni di lavoratori ».

Debbo poi comunicare alla Camera che a questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Aldisio ed altri deputati:

« Tutte le controversie di carattere collettivo che sorgano tra esercenti le miniere di zolfo della Sicilia e le loro maestranze per la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei concordati e contratti di lavoro e conflitti per la modificazione dei patti in vigore o per la determinazione di nuove condizioni di lavoro, sono deferite a una Commissione di conciliazione.

« La Commissione è composta di un magistrato col grado di consigliere di appello nominato dal primo presidente della Corte di appello di Palermo, con funzioni di presidente, di un ispettore del corpo Reale delle miniere e di un ispettore delle industrie e del lavoro, nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di due rappresentanti degli esercenti miniere di zolfo e di due rappresentanti dei lavoratori addetti alle miniere stesse, designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal ministro, con le norme che saranno sta-

bilitate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

« La Commissione risiede a Caltanissetta.

« La Commissione ha tutti i poteri per la risoluzione e conciliazione delle controversie e dei conflitti di cui sopra, dati ai collegi dei proviviri dall'articolo 11 del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, numero 1672.

« Per il procedimento davanti alla Commissione si applicano gli articoli 12 e seguenti del citato decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672 ».

L'onorevole Mingrino ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

MINGRINO. Ho presentato questo articolo aggiuntivo perchè nel progetto di legge che stiamo discutendo non vi è niente che garantisca la continuità del lavoro da parte degli operai, i quali fin dal gennaio sono completamente disoccupati.

Si aspettavano le provvidenze governative in soccorso del Consorzio zolfifero che andava in fallimento. Gli industriali facevano pressioni sul Governo; il Governo ha tergiversato fino ad ora; e ne sono andati di mezzo i zolfatari, i quali avevano visto, del resto, sin troppo falcidiati i loro salari.

Nel luglio scorso, infatti, ora è un anno, le paghe degli zolfatari furono diminuite del 20 e del 25 per cento, e così essi pagarono le colpe degli industriali che avevano tentato, col Consorzio zolfifero, di immagazzinare un grande stock di zolfo, aspettando il rialzo, mentre si è verificato invece il ribasso dello zolfo per la concorrenza americana, alla quale gli amministratori del Consorzio zolfifero non credevano.

Io parlo a nome degli organizzati di Sicilia, anche di quelli che fanno capo alle organizzazioni riformiste, e constato che essi hanno dovuto sopportare tutti i pesi degli errori del Consorzio zolfifero.

Non vorrei con questo progetto di legge che i nostri zolfatari, riaprendosi a giorni le miniere, si dovessero trovare nuovamente in conflitto con gli industriali, i quali vogliono ancora falcidiarne i salari.

In Sicilia, sapete che cosa si dice? Si dice: aprite le miniere, perchè noi abbiamo bisogno di pane... non ci possiamo accontentare di quelle tre lire di sussidio giornaliero che ci date... è una elemosina... non possiamo vivere con le nostre famiglie! Ma si dice anche un'altra cosa: i 100 o 120 milioni

che il Governo oggi dà per questi errori...

DRAGO. Non dà niente!...

MINGRINO. Non dà niente, ma presta, garantisce; questi 100 o 120 milioni che il Governo oggi dà per gli errori del Consorzio zolfifero e degli industriali...

PASQUALINO-VASSALLO. ...e del Governo...

MINGRINO. Sicuro, anche del Governo... perchè per mezzo dei suoi addetti commerciali il Governo doveva trovare il momento opportuno per vendere lo zolfo a un prezzo equo e non a un prezzo proibitivo. (*Commenti*).

I nostri operai dicono dunque: agli industriali si danno 120 milioni, si prestano 120 milioni... e per noi alla Camera dei deputati nessuna voce si alza! Noi siamo completamente dimenticati da tutti!

Ecco perchè io faccio sentire la voce vera dei proletari delle miniere, che sono troppo dimenticati nel conflitto continuo tra proprietari e industriali.

Essi sono stati sempre i più martoriati; ed ecco perchè a nome loro io dico: approvate, sì, questo progetto di legge, ma ricordatevi che bisogna anche garantire la continuità del lavoro.

PASQUALINO-VASSALLO. Dica il suo pensiero sull'emendamento...

MINGRINO. L'articolo aggiuntivo che io ho presentato, si identifica con quello presentato dall'onorevole Aldisio d'accordo col ministro del lavoro e col ministro del tesoro; quindi io sono pronto a ritirare il mio, poichè, in sostanza, una volta tanto, il Governo accetta un pensiero nostro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio per svolgere il suo emendamento.

ALDISIO. Ho presentato il mio articolo aggiuntivo non certamente per fare concorrenza all'onorevole Mingrino, ma soltanto perchè la Commissione, secondo il mio emendamento viene costituita in modo più organico.

Perciò io non ho da che insistere su quest'articolo, che cerca di disciplinare meglio le vertenze che, certo, sorgeranno fra datori di lavoro e lavoratori. Questa legge, che ha regolato l'avvenire della produzione degli zolfi, deve infatti preoccuparsi anche degli interessi e della tutela del lavoro.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Chiedo mi sia permesso di dir poche parole su questo argomento. Nella Camera sono troppi i colleghi esperti nelle

questioni sociali, perchè io debba dimostrare i gravi pericoli e le grandi difficoltà di regolare con un articolo, presentato all'ultimo momento, una materia così grave, come quella della conciliazione e dell'arbitrato dei conflitti di lavoro.

Ma poichè effettivamente è avvenuto, e potrebbe continuare ad avvenire che i capitalisti (proprietari ed industriali) cerchino di rovesciare, esclusivamente ed eccessivamente, le conseguenze della crisi sugli operai, accetto la proposta presentata.

Voci. Quale?

GIUFFRIDA. Per me sono su per giù la stessa cosa. Io preferirei forse la proposta Mingrino, perchè ha il pregio di essere più sintetica.

In materia come questa, credo convenga limitarsi ad affermare il principio ed a rinviare tutto il resto ad un decreto, perchè, se ci mettiamo a specificare il numero dei componenti la Commissione arbitrale, la sede, ecc., ci mettiamo evidentemente in una impresa ardua e difficile.

Io credo sia opportuno, per raggiungere lo scopo che gli onorevoli proponenti si sono prefisso, di istituire delle Commissioni provinciali, poichè le condizioni possono variare da provincia a provincia, e, quando si tratta di conflitti locali, credo vi sia interesse ad avvicinare il giudice, specialmente se è di conciliazione, alle parti.

Vuol dire che per questini di carattere generale, o per controversie, che dovessero interessare tutta la massa dei lavoratori dello zolfo siciliani, allora si potrebbe istituire una Commissione centrale.

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Ho chiesto di parlare per dichiarare subito che non voterò nè l'articolo dell'onorevole Mingrino, nè l'altro, sia per ragioni evidenti di principio, in quanto l'istituzione obbligatoria di una Commissione di conciliazione, è secondo la nostra dottrina classista e secondo la realtà, assolutamente contraria agli interessi dei lavoratori; sia perchè l'emendamento oltre a stabilire il concetto dell'obbligatorietà dell'arbitrato, fissa il numero dei componenti in modo tale per cui vi sono 5 padroni contro 2 operai.

In tal modo si mettono quei disgraziati lavoratori, che si dice di voler proteggere, in una situazione di evidente inferiorità, alla mercè degli speculatori e del Governo, che è ancora peggio che gli speculatori, affinchè vedano dimezzare i loro magri salari, togliendo loro il diritto di lot-

tare con quelle forme che la lotta di classe consente. Si tratta della schiavitù legale mascherata col vocabolo: obbligatorietà delle Commissioni di conciliazione.

Per queste ragioni di principio e di fatto ripeto che io voterò tanto contro l'articolo dell'onorevole Mingrino quanto contro quello dell'onorevole Aldisio.

MATTEOTTI. Così parlavano gli agrari!

BOMBACCI. Così parlano quelli che vogliono continuare lealmente a fare la lotta di classe che professano e propagandano. Questo è un tranello in cui voi fate cadere i lavoratori!

MATTEOTTI. Così parlano gli agrari oggi!

BOMBACCI. Voi siete dei legalitari e avete ragione. È Mingrino che dice di essere rivoluzionario! Rivoluzionario di cartone! (*Rumori*).

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Dal suo punto di vista il collega Bombacci ha perfettamente ragione. Egli è l'uomo dell'azione diretta; egli crede che soltanto la forza sia la determinante di tutte le trasformazioni economiche, politiche e sociali del mondo. Quindi, naturalmente, egli è al suo posto. E noi siamo, naturalmente, al nostro posto, ammettendo la necessità di queste Commissioni arbitrali, che rispondono a un bisogno della classe lavoratrice, là dove questa classe lavoratrice ancora non ha per se stessa la potenza di determinare la borghesia e fare quelle concessioni, che sono nell'interesse della classe stessa. (*Interruzioni del deputato Bombacci — Scambio di apostrofi fra il deputato Bombacci e il deputato Dugoni*).

Del resto, osservo che non è niente affatto vincolato, sotto nessuna forma, il diritto di sciopero dei lavoratori. Perchè queste Commissioni di pacificazione tendono a evitare lo sciopero, tendono ad un equo componimento, ma non è intaccato quello che è il diritto del lavoratore, quello che è l'esercizio diretto della lotta di classe. (*Approvazioni*). Ora, se questo è vero, il voler lasciare il proletariato solo a combattere contro tutti vuol dire lasciare il proletariato a prendere le bastonate e ad avere sempre torto. (*Approvazioni*).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei fare osservare che le teorie sono una bellissima cosa (*Approvazioni*) e che in teoria io sono il primo ad avere degli enormi dubbi sulla obbligatorietà della

conciliazione delle vertenze operaie. Essa non compromette e non vulnera — è bene ripeterlo — il diritto di sciopero.

«E nulla è stato detto oggi a questo proposito che anche remotamente possa comunque ridurre il pieno esercizio di quel fondamentale diritto della classe lavoratrice. E siamo anche perfettamente di accordo che sarebbe molto meglio che gli operai potessero svolgere la loro azione senza restrizioni legali e imporre con la forza della organizzazione le loro domande.

Ma, quando si presenta una situazione nella quale il libero, preteso gioco delle forze sociali si risolve in un marcato favore alle forze di sopraffazione, io non sono così stupidamente liberista da inchinarmi al liberismo per far piacere ai proprietari! (*Approvazioni*).

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

MODIGLIANI. Sono per il libero giuoco delle forze sociali quando vigono condizioni normali; ma in un momento nel quale nemmeno nelle regioni, dove l'organizzazione è più vigorosa, il diritto dell'organizzazione esiste più di fatto, venire a rivendicare la libertà assoluta per la discussione e la soluzione delle controversie operaie, vuol dire (certo senza rendersene conto) venire a rivendicare di fatto, a favore dei proprietari, il diritto di schiacciamento della organizzazione operaia.

Ma nel caso attuale c'è una considerazione anche più decisiva. Si tratta di una industria la quale è arrivata (la legge tende a non farcela precipitare) sull'orlo del fallimento, una industria la quale ha subito un periodo di arresto e di conseguente disoccupazione operaia che ha certamente offeso la resistenza degli operai, mentre non ha offeso quella degli industriali. E volete che nel minuto in cui questa industria si ravviva, gli operai siano lasciati indifesi nel gioco delle forze politiche e sociali? Ma vi ringrazieranno i signori industriali. Perché se voi non imporrete loro di rinunciare alla maggior forza di cui dispongono, per andare ad un tribunale in cui possano esser fatte valere in linea di giustizia e di discussione le domande degli operai, gli industriali imporranno quel qualunque salario che la fame obbligherà gli operai ad accettare.

È evidentissimo che, se per risolvere questa situazione, si facesse una legge che istituisse un Comitato arbitrale composto di cinque operai e di un industriale le cose andrebbero meglio. E io sono dispostissimo a sottoscrivere un emendamento di questo genere.

Se poi voleste portare il numero degli operai a 12 e quello degli industriali a sette, io ci sto lo stesso perchè si mi lascierebbe sempre la maggioranza agli operai. Ma, caro il mio Bombacci, siamo al 30 giugno 1922.

BOMBACCI. Alla vigilia della sua andata al Governo.

MODIGLIANI. Caro Bombacci, non m'induca a ricordare che ogni quarto d'ora lei mi ci spinge, e che resisto molto più io all'andare, che lei al mandare. (*Commenti*). Ora, se si fosse invece che al 30 giugno 1922, a quella qualunque data (essa diventa ogni quarto d'ora più ipotetica) nella quale si verificasse la presenza dei socialisti al potere, io potrei ragionare in modo diverso e lei probabilmente voterebbe in modo diverso. Ma oggi abbiamo al banco del Governo delle ottime e ben pasciute (Dio le conservi) persone che non risulta si siano ancora iscritte a nessuna delle frazioni nostre. E tutti questi altri signori che hanno la bontà di ascoltarci non mi pare siano, in questa caldura meridiana, pronti a rinunciare a tante cose. Quindi siamo costretti dalla necessità delle cose a scegliere fra l'abbandono degli operai senza difesa in una situazione che li schiaccerebbe e schianterebbe le loro organizzazioni, e la transazione coi principi massimalisti, fino al punto in cui è lecito transigere. Ed io che sono qui, uomo di realtà e di azione politica, e non soltanto apostolo di un'idea (anche se costi la morte di fame non di noi deputati e militanti parlamentari ma delle masse che hanno affidato a noi la loro rappresentanza) io non esito e transigo sul principio in difesa della vita e dell'avvenire dei lavoratori. Così insegna Lenin. (*Approvazioni e commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bombacci ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo indichi.

BOMBACCI. È evidente; devo rispondere all'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. Risponda con sobrietà.

BOMBACCI. Con sobrietà anche per le mie condizioni di voce, ed anche per il desiderio che hanno gli onorevoli colleghi di andarsene. Ma non posso trascurare di rispondere sia pure telegraficamente all'onorevole Modigliani, che la mia tesi non ha un semplice valore di principio, ma risponde alla realtà contingente. Lo dice il fatto che i borghesi di tutti i settori della Camera, che in questo momento certo non sono nè nel gruppo comunista, nè nel gruppo socialista, applaudono e accettano con piacere l'emendamento Mingrino. Ciò costituisce già una

ragione di fatto non trascurabile, nè indifferente.

MAZZONI. La conciliazione ci vuole. Uno sciopero bisognerà che finisca un giorno.

BOMBACCI. Io non ho mai detto che sono contrario alla conciliazione. Tutte le volte che vi sono agitazioni nel movimento sindacale esse si chiudono con una conciliazione, ma altro è stabilire un armistizio, una conciliazione fra due forze in lotta, altro è stabilire un principio di obbligatorietà di conciliazione che regola, e limita il diritto di lotta.

Rimando i colleghi alle discussioni che si fecero in altra epoca, in cui lo stesso Bisolati sostenne che non si doveva accettare il principio della obbligatorietà dell'arbitrato. Qui non è dunque soltanto questione delle condizioni temporanee dei minatori della Sicilia, ma con questo emendamento si ferisce la libertà di azione dei lavoratori tutti. Io inoltre ritengo che questa Commissione di conciliazione sia di danno anche ai minatori della Sicilia.

MODIGLIANI. Sciopereranno. La cosa è semplice.

BOMBACCI. Ed allora avranno dinanzi un primo elemento contro lo sciopero. (*Interruzioni — Commenti*), cioè una legge che stabilisce in primo tempo la conciliazione. Si limita così la libertà degli operai nello sviluppo della loro lotta di classe. La conciliazione deve avvenire nel momento in cui gli operai la ritengono opportuna per la difesa dei loro interessi e non deve essere fissato come obbligo prima dell'agitazione. (*Interruzione del deputato Baldesi*).

Ritengo che se non tutti certo alcuni di voi in un prossimo domani sarete contrari a quanto oggi leggermentè stabilite, e perciò se non fosse questa un'ora impossibile, io sarei tentato di chiedere sulla questione una votazione nominale. Certamente a voi dispiace, ma si tratta dell'interesse della classe operaia...

UBERTI, *relatore*. È interesse del partito comunista.

BOMBACCI. All'onorevole Modigliani poi ho detto: lei è di questa opinione perchè stava per andare al Governo, e diventa perciò ultra legalitario. Egli crede di trovarmi in contraddizione dichiarando che ciò non mi dispiace. Non v'è contraddizione. Poichè io desidero e credo ne sia venuta l'ora, una chiarificazione, perchè cessi l'equivoco e la classe operaia sappia su quali rappresentanti essa può contare per la lotta rivoluzionaria. È utile che non domani ma oggi la maschera cada.

Io non credo che la collaborazione sia d vantaggio alle classi operaie, credo anzi che sarà esiziale, ma se voi lo credete, fatela e non continuate a mantenere il piede in due staffe.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldesi ha facoltà di svolgere il suo emendamento:

BALDESI. Il mio emendamento non ha bisogno di essere svolto. Si tratta di dare la rappresentanza degli operai alle organizzazioni operaie. La rappresentanza degli operai pura e semplice non comprendo dove si prenderebbe. Noi intendiamo che questa rappresentanza sia data alle organizzazioni dei lavoratori.

PRESIDENTE. Segue ora un altro emendamento presentato dall'onorevole Giuffrida così concepito: « Tutte le controversie collettive fra gli industriali e i lavoratori delle zolfare saranno risolte da Commissioni di conciliazione e di arbitrato, delle quali faranno anche parte in numero uguale i rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con decreto Reale ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIUFFRIDA. In sostanza il mio emendamento è uguale a quello dell'onorevole Aldisio...

MODIGLIANI. No, perchè in quello dell'onorevole Aldisio non vi è dichiarata la obbligatorietà. È quello un emendamento che può essere votato non da noi, oggi, ma dall'onorevole Bombacci.

GIUFFRIDA. Allora non avevo udito bene. Il mio testo in sostanza tende a fissare il principio della conciliazione obbligatoria di queste controversie, istituendo a tal fine una Commissione di conciliazione e di arbitrato. Per la più rapida applicazione di questo articolo, si domanda ad un decreto Reale da emettere, sentito il Comitato del lavoro, la determinazione di tutte le altre norme.

PRESIDENTE. Il Governo quale accetta di questi emendamenti?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. La Commissione?

DE STEFANI, *relatore*. La Commissione fa osservare che non sarebbe stato in questa sede il caso di inserire questo articolo, dato che la legge che è davanti alla Camera è una legge esclusivamente di assestamento finanziario. Esula quindi dalla propria competenza

l'esame di questo articolo aggiuntivo. I singoli membri della Commissione di finanza e tesoro voteranno quindi come ciascuno di essi crederà. La Commissione non può dare un parere collettivo e lascia arbitra la Camera.

PRESIDENTE. Veniamo dunque alla votazione di questi emendamenti. L'onorevole Aldisio mantiene il suo emendamento ?

ALDISIO. Lo mantengo.

MODIGLIANI. Potrà essere votato solo dall'onorevole Bombacci, non da noi oggi, perchè non vi è la dichiarazione di obbligatorietà. I popolari vanno d'accordo con Bombacci, e viceversa !

ALDISIO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mingrino, l'emendamento dell'onorevole Giuffrida sostituisce il suo. Ella ritira il suo emendamento ?

MINGRINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Di conseguenza verrà ritirato anche quello dell'onorevole Baldesi.

BALDESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane allora soltanto l'emendamento dell'onorevole Giuffrida, accettato dal Governo e pel quale la Commissione lascia libera la Camera. L'onorevole Giuffrida lo mantiene ?

GIUFFRIDA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Giuffrida.

(È approvato).

DE STEFANI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, relatore. Devo far presente alla Camera che tra poco essa dovrà discutere intorno al nuovo ordinamento relativo alla vendita degli zolfi in Sicilia. Or io ritengo opportuno che essa dica con proprio voto, o in un articolo aggiuntivo al disegno di legge, che in nessun caso col nuovo ordinamento si potranno diminuire le garanzie contemplate nel seguente disegno di legge.

So bene che la Camera è sovrana, e può anche togliere qualunque garanzia, e fare gravare anche tutti i 154 milioni dell'operazione sul tesoro dello Stato, ma osservo d'altronde che sarà bene insistere su questo articolo, o almeno prenderne atto come voto della Camera, perchè in quella occasione si tengano presenti le garanzie che oggi la Camera ha votato.

L'articolo sarebbe questo: « In nessun caso l'ordinamento futuro della vendita degli zolfi siciliani potrà diminuire le garanzie contenute nel presente disegno di legge ». In questo articolo ho consenziente l'intera Commissione finanza e tesoro.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta ?

PEANO, ministro del tesoro. Lo accetto.

La necessità di una disposizione transitoria è questa: il Consorzio scade il 30 luglio 1930, ed ha perciò otto anni di durata, mentre le obbligazioni ne hanno nove. Questo articolo è più che altro l'enunciazione di un principio cautelativo ora per allora, cioè se dovranno portarsi modificazioni nella legge sul Consorzio, si dovrà tener conto dello stato di fatto creato da questa legge.

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo aggiuntivo della Commissione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge. (V. stampato n. 1337-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciriani, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a discutere il testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, e successivi provvedimenti in occasione e contemporaneamente alla discussione del bilancio del Ministero per le terre liberate ».

CIRIANI. Ho presentato quest'ordine del giorno, ma non lo svolgo se il relatore e il Governo mi daranno affidamento di accettarlo.

Io non faccio che invocare dal Governo, dalla Commissione e dai colleghi l'adesione a questa proposta di discutere in occasione del bilancio delle terre liberate anche il decreto-legge che stabilisce il diritto al risarcimento dei danni.

Mi pare che sarebbe superfluo spendere molte parole; se per necessità di cose siamo costretti a discutere di procedura, cioè del regolamento di un diritto che la Camera non ha ancora sancito con una legge, è naturale che non si debba ritardare oltre la discussione del testo unico del disegno di

legge sul risarcimento dei danni di guerra, che dovrà essere discusso allorchè verrà in discussione il bilancio per le terre liberate.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Onorevole Ciriani, io credo che ella sia caduto in un errore sulla situazione di fatto.

Premettiamo questo; che il decreto non è del 27 febbraio, n. 239; ma è del 27 marzo 1919, n. 426.

Ora questo decreto non deve venire dinanzi alla Camera. La questione sta in questi termini.

Detti decreti sono stati emanati non come decreti-legge, ma come decreti legislativi in base ai pieni poteri dati in occasione della guerra.

Perciò questo disegno di legge non deve venire in discussione alla Camera.

COSATTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. L'onorevole ministro è caduto in errore. È vero che il testo unico 27 febbraio non dovrà venire in discussione alla Camera, perchè non costituisce altro che una riunione dei precedenti decreti, però dovranno venire in discussione alla Camera i precedenti decreti che non sono decreti-legge, come il ministro ritiene, dato che sono stati portati in discussione dinanzi alla 1ª Commissione, e di essi io stesso sono il relatore. Sol tanto che la relazione non ha potuto essere completata.

La 1ª Commissione ha nominato tre relatori per l'esame di tutte queste disposizioni che concernono il risarcimento dei danni di guerra per rinchiudere le disposizioni in una sola relazione, che non ha potuto essere completata. Ritengo quindi che il desiderio dell'onorevole Ciriani non potrà essere esaudito perchè la Commissione non ha completato i suoi lavori.

DONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. La Commissione ha preso in esame l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ciriani e conviene nel motivo ideale che ha mosso l'onorevole Ciriani a presentarlo, nel desiderio, che queste disposizioni vengano presto discusse alla Camera. Pur convenendo in questo, la Commissione non può non rilevare che non è materialmente possibile discutere di quelle disposizioni legislative insieme, in occasione e contemporaneamente, come egli dice, alla discussione del bilancio del Ministero delle terre liberate.

Bisognerà discuterle immediatamente prima o immediatamente dopo, ma non si possono cumulare le due discussioni. Questa è una ragione puramente formale. Però se la Commissione competente per materia, come ha accennato l'onorevole Cosattini, sarà pronta per riferire al più presto, la Commissione di finanza e tesoro non ha che da aggiungere l'espressione del suo desiderio che queste disposizioni vengano presto in discussione al Parlamento. Ma l'ordine del giorno dell'onorevole Ciriani non può essere accettato.

CIRIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI. Dichiaro che in seguito a quanto ha affermato il collega Cosattini la mia proposta è resistita da una necessità di fatto tale, per cui non posso insistere nel mio ordine del giorno, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Coris, del quale do lettura:

« La Camera,

riaffermando il suo debito di onore verso le popolazioni venete, e l'impegno già assunto con vari provvedimenti legislativi per il risarcimento dei danni da esse subiti; invita il Governo ad accelerarne l'esecuzione ».

L'onorevole Coris ha facoltà di svolgerlo.

CORIS. La discussione del presente disegno di legge può ben essere, e confido che sia, il terreno di conciliazione sul quale si esauriranno, in pacifico accordo, le proteste che ha sollevato al momento della sua emanazione il decreto del 2 febbraio.

Nel prendere in esame il testo modificato che le Commissioni competenti ci propongono di approvare, non posso non constatare, con piacere, che le stesse Commissioni, pur sottoponendo quel decreto a un esame severo dal punto di vista della tutela dell'interesse dell'erario hanno trovato però necessario di introdurre notevoli variazioni, che rispondono a taluni voti, dai deputati veneti e dalle Commissioni diverse dei danneggiati affacciati e insistentemente patrocinati.

Nell'ultima discussione avvenuta su questo argomento nella Camera, io ed altri colleghi di mia parte, avevamo appunto richiesto che modificazioni sostanziali fossero introdotte nel testo del decreto, e che intanto l'applicazione ne venisse sospesa.

Il ministro delle terre liberate e il ministro del tesoro dettero prova di buon volere nell'approfondire le ragioni delle proteste dei veneti contro quel decreto e nel prendere i

provvedimenti transitori richiesti. Ad essi come alla Commissione, non può non essere resa perciò una attestazione di gratitudine da parte nostra.

Ed è ancora in armonia a questi sentimenti, che io prego i ministri, e i rappresentanti delle Commissioni, e la Camera di voler completare l'opera benefica di revisione del decreto, con l'introdurre nel testo di legge quelle ulteriori, non gravi, modificazioni, che saranno illustrate partitamente dai colleghi Corazzin, Tovini, e Frova, che hanno presentato emendamenti in proposito.

A taluni di questi emendamenti sembrerebbero contrastare precise dichiarazioni contenute nella relazione delle Commissioni. Contrasto però, non irriducibile; in quanto i proposti emendamenti, che potranno anche, io credo, essere in qualche punto ulteriormente emendati, costituiscono temperamenti accettabili. Accettabili, a mio avviso; perchè non pregiudicano la tutela degli interessi del tesoro e in pari tempo danno soddisfazione a necessità, che i danneggiati non comprenderebbero potersi altrimenti pagare, ed evitano così che si crei in essi l'impressione che gli intendimenti del Governo e della Camera mirino o fatalmente portino, a un diniego, a una minorazione sostanziale dei loro diritti.

Parmi quindi, non debba incontrare opposizione. l'aggiunta che s'intende fare al penultimo comma dell'articolo 5, con la quale viene riservato agli interessati per così dire un ultimo sfogo dei loro dolori, se non direttamente presso appositi istituti di revisione, presso il cuore paterno del ministro delle terre liberate. E del pari sembra, che l'articolo 9 potrebbe essere soppresso. Questo residuo di attività ricostruttiva diretta, non disperderà tempo o denaro; anzi farà risparmiare ricchezza, in fin dei conti; in quanto utilizzerà una spesa generale che lo Stato deve pur continuare a sostenere, per altri compiti che a quegli uffici restano ad assolvere.

D'altronde io chiedo, onorevoli colleghi, perchè turbare, senza urgente assoluta necessità, perchè turbare ulteriormente l'animo e gli interessi dei più volte disgraziati cittadini dei nostri modesti comuni (perchè piccoli comuni son quelli ai quali la provvidenza di cui è parola, verrebbe a giovare) di quei comuni che nel disastro di ogni cosa, non hanno salvato mezzo alcuno, e tanto meno, avrebbero modo di provvedere da sé al rifacimento dei beni collettivi che la guerra ha distrutto ?

Di fronte alla impossibilità evidente per loro, e per qualsiasi che voglia direttamente rendersi ragione dello stato delle cose, suonerebbe atrocemente ironica la rievocazione del principio generale che i comuni saprebbero meglio amministrare che lo Stato, come, certamente senza intenzione di offendere, ha scritto il relatore nel suo breve commento all'articolo 9. Comunque, onorevoli colleghi, vediamo di deliberare almeno un temperamento, al testo ministeriale e delle Commissioni.

Non si consideri chiuso, un termine di cui non fu mai indicata la cessazione, o si dia un breve termine; l'ultimo se si vuole, per fare le richieste di ricostruzione a mezzo degli uffici governativi. Se si vuole, anche, si precisino e quindi si limitino, i casi in cui può essere fatto uso di questa facoltà straordinaria. Ma, per amore vano di un principio inapplicabile al fatto, per il desiderio di sopprimere, più presto, un istituto che può avere i suoi torti ma anche i suoi meriti, non si dia giusto motivo di dolersi ai più sfortunati tra i disgraziati.

Non si mettano nella condizione di non poter essere di fatto risarciti, e di non poter riprendere le normali funzioni della vita amministrativa (pur così necessaria nello stesso interesse dell'erario!) tanti forti e laboriosi piccoli comuni! Non è il caso di illustrare largamente le altre piccole varianti proposte. Ritengo che forse la Commissione stessa le avrebbe già accolte se fosse stata richiamata particolarmente la sua attenzione sopra di esse.

Tale, ad esempio, quella che precisa la condizione da farsi alla chiese in genere, necessarie al culto, oggi risarcibili soltanto a titolo di danni privati, laddove trattasi in fatto, di danni collettivi e comunali, che devono seguire la disciplina stabilita in ragione dell'uso sociale a cui erano destinate e servivano.

Ma quello, di cui, onorevoli colleghi, più fortemente ci preoccupiamo, — ed è in questo senso che ho voluto precisare l'intervento mio e dei colleghi di mia parte in questa discussione, mediante l'ordine del giorno per il quale ho la parola, — è, che sia dato un impulso sempre più rapido a questa grande opera di restaurazione degli eroici paesi che più fortemente sostennero l'urto dell'ira nemica, e che la Camera, più volte, con altissime affermazioni di solidarietà e con accenti commossi di sentimento fraterno, ha proclamato quale uno dei suoi doveri e propositi indeffettibili.

E in questi paesi sono e devono essere compresi quelli delle Valli Bresciane di cui si occupa il collega Salvadori.

Nel presentare l'ordine del giorno, onorevoli colleghi, non abbiamo inteso certamente di mancare, da parte nostra, al riconoscimento di quanto il ministro e sottosegretario alle terre liberate hanno fatto per accelerare liquidazioni, pagamenti e ricostruzioni, e per togliere ogni disparità di trattamento.

Alcune cifre statistiche che mi furono comunicate rendono testimonianza della maggiore rapidità con cui l'opera del Ministero ora si svolge. Ma noi desideriamo che questo movimento non si arresti e che si intensifichi ancora. È supremo interesse della Patria, che questo sforzo insieme finanziario e di attività degli organi burocratici, si esaurisca nel termine più breve.

I Veneti e i loro soci di sventura chiedono quello che strettamente è loro dovuto; non per starsene poi inerti a profittare del ripristino delle fortune loro ad opera dello Stato, ma per riprendere più intenso il lavoro della produzione nel campo dell'agricoltura e dell'industria, in Patria e fuori; per poter emigrare, se emigrare sia necessario, con animo più tranquillo, non lasciando la famiglia ancor ricoverata sotto la baracca o alle prese coi litigi con gli uffici governativi con i debiti senza fine! Sul nuovo confine, di qualunque genere possa essere il nuovo compito o il nuovo pericolo di tutta la Patria, occorre vi siano spiriti non esacerbati, ma anzi, nei limiti del possibile, tranquilli e fidenti.

Diamo tutti opera, onorevoli colleghi, a che il compito della restaurazione sia finito al più presto. Sarà anche, la rapidità, un coefficiente di economia! E tutte le regioni d'Italia si sentiranno sollevate da un peso difficile, oltre che da un debito morale, quando il giorno della parola fine verrà.

Intanto, onorevoli colleghi, con l'approvazione unanime, e vorrei dire solenne, dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare, diamo, soprattutto, una soddisfazione d'indole morale ai nostri fratelli del Veneto invaso.

Sarebbe stato anche superfluo, il dirla ancora questa parola di solidarietà, se il decreto non fosse venuto a ridestare ed acuire in molta parte del Veneto un senso di preoccupazione e di sfiducia. Una nuova parola di amore e di solidarietà fraterna, varrà, non meno delle caute discipline che stiamo esaminando in questo disegno di legge, a ricondurre nel popolo veneto il senso della

piena fiducia. Varrà anche a sorreggere lo spirito della pazienza!

La pazienza, o colleghi, purtroppo resta ancora per noi necessaria, e per non breve tempo; fino a che il popolo italiano avrà cancellato sui propri confini le maggiori vestigia della barbara guerra, per riprendere con maggiore lena il cammino della sua civiltà. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DONATI, relatore. L'onorevole Coris ha preso occasione dallo svolgimento del suo ordine del giorno per entrare nella discussione generale della legge, che poi, viceversa, è diventata discussione di due emendamenti che saranno svolti rispettivamente agli articoli 9 e 9-bis.

Ora io credo che la Commissione non debba in questo momento entrare nella discussione di quegli emendamenti perchè la discussione stessa si farà a momento opportuno. Debbo però dire subito che la Commissione ha deciso di essere contraria così all'uno come all'altro. È contraria all'emendamento all'articolo 9, perchè questo articolo non toglie nulla di tutto ciò che l'onorevole Coris domanda a favore dei piccoli comuni. È contraria all'emendamento dell'articolo 9-bis perchè ha ritenuto che le chiese in genere necessarie al culto, quelle così dette private come l'onorevole Coris le ha chiamate, se sono necessarie, se la popolazione ne sente il bisogno, potranno risorgere con le contribuzioni dei credenti e non già con nuovi oneri per lo Stato.

Quando invece all'ordine del giorno che l'onorevole Coris ha presentato, la Commissione deve dichiarare non soltanto che lo accetta con tutto l'entusiasmo che sente, derivante dal dovere di soccorrere quelle regioni che sono state devastate; ma che essa stessa si era fatta eco della necessità che ha dettato l'ordine del giorno Coris, quando nella sua relazione ha prospettato — e lo ha prospettato perfino in latino, onorevole Coris — il dovere di dare presto, perchè dando presto si fa anche un interesse vero e proprio dell'Amministrazione statale. Sotto questo punto di vista io richiamo l'attenzione del ministro del tesoro. La Commissione finanze e tesoro ritiene che il dare presto rappresenti un modo di fare maggiore economia, di dare con minore spesa. Lo strascico dei risarcimenti dei danni non fa altro che, attraverso procedure complicate e quindi più dispendiose, portare a conclusioni che sono più onerose per l'erario.

Per questa ragione anche di indole prettamente finanziaria, la Commissione richiama il ministero alla necessità di dare presto, e aggiunge queste ragioni pratiche, sfrondate di di retorica e poesia, a quelle che con spirito veramente alto e doveroso l'onorevole Coris ha affermato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le terre liberate.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Come bene ha osservato l'onorevole Donati, l'onorevole Coris ha presentato un doppio ordine di idee.

Nel primo ha accennato ad alcuni emendamenti specialmente all'articolo 5 e all'articolo 9. Data l'ora, quando saremo a quegli articoli il mio collega del tesoro manifesterà il pensiero del Governo.

Nella seconda parte delle sue dichiarazioni l'onorevole Coris ha brevemente ed efficacemente illustrato un suo ordine del giorno, in quanto desidera una più sollecita liquidazione dei danni. Io devo anzitutto ringraziarlo di aver dato atto al presente Ministero di aver cercato, per quanto era possibile, di affrettare non soltanto le liquidazioni, ma anche i pagamenti, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Non abbiamo ancora raggiunta la cifra massima, perchè la difficoltà, onorevole Donati, non sta soltanto nelle somme che bisognerebbe stanziare, ma negli organi di liquidazione e di pagamento; ma la Camera sa, e specialmente i deputati veneti, che così cordialmente mi assistono coi loro consigli e con la loro collaborazione, che abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e che abbiamo ottenuto risultati modesti, ma non indifferenti. Su questa via, confortati, come io spero, dall'appoggio della Camera, proseguiremo nei prossimi mesi ed avremo dei risultati anche maggiori.

Poichè il mio amico personale onorevole Tonello ha chiesto di parlare, pare, in tono dissenziente, mi permetta di dirgli che d'accordo col ministro del tesoro abbiamo potuto in pochi mesi autorizzare quasi 500 milioni di residui, che sono stati distribuiti sia all'Istituto federale, sia ai saldi per pagamenti.

L'Istituto federale è pienamente al corrente con le anticipazioni e in meno di 40 giorni ha raggiunto circa 195 milioni per le sue anticipazioni. Noi siamo al corrente coi saldi di 25 milioni al mese. Nel maggio abbiamo raggiunto 26 milioni, superando la dotazione normale. Spero che nel giugno presenterò una cifra maggiore, perchè i

primi quindici giorni hanno dato già 16 milioni.

Ad ogni modo assicuro la Camera che sarà fatto quanto è possibile perchè, nel prossimo semestre, siano autorizzati 150 milioni di residui, che abbiamo su questo capitolo, e se gli organi amministrativi risponderanno al nostro desiderio, potremo oltrepassare i 30 milioni e forse avvicinarsi ai 40 milioni al mese di saldi, sempre restando nei limiti del bilancio.

Quindi accetto interamente l'ordine del giorno dell'onorevole Coris; ma non ho alcuna difficoltà ad associarmi all'ordine di idee manifestato dall'onorevole Donati, ed accettare intanto anche l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, nel quale si fa invito al Governo di liquidare con precedenza i danni relativi ai beni, che servono alla produzione.

Questo, onorevole Donati, noi stiamo facendo. Sui residui, cui ho accennato, abbiamo accantonato una somma di 50 milioni per le industrie. Il benemerito Istituto federale di credito ha aggiunto altri 50 milioni. Io spero di portarli a 70. In tal caso nei prossimi mesi noi potremo sussidiare le industrie delle terre liberate e redente con circa 100 a 120 milioni di anticipazioni. Il tesoro su questa somma ha già posto a disposizione dell'Istituto federale 30 milioni di lire.

Si sta facendo ora un catasto, per così dire, o un censimento, se volete, delle industrie delle terre liberate e redente, in modo da dare le anticipazioni a quelle che più facilmente sarebbero in grado di riprendere il lavoro; e noi crediamo che tra pochi mesi, con questa somma non indifferente — 100 a 120 milioni aggiunti ad oltre 100 milioni già dati — potremo ridare una certa attività alla produzione industriale delle terre Venete, come pure la Commissione ha compiuto il suo lavoro per la valutazione dei danni ai terreni.

Ma io nel concludere e nel ringraziare la Camera, rivolgo alla Commissione finanza e tesoro, e specialmente all'egregio relatore, l'onorevole Donati, che fa parte anche della Sottocommissione, le più vive preghiere perchè la Camera, prima di prendere le vacanze estive, possa essere in grado di discutere, e spero di approvare, il disegno di legge per il finanziamento delle industrie delle terre redente. (*Segni di assenso dell'onorevole relatore*). E ringrazio l'onorevole Donati dei suoi segni di assentimento.

Si persuada la Camera che, tenuto conto delle difficoltà grandi del problema e delle

condizioni generali della economia pubblica e del bilancio, il Ministero a cui ho l'onore di appartenere mette tutto il suo cuore, ed anche quel po' di energie morali e fisiche di cui può disporre, nel senso di coordinare gli interessi generali della Nazione con la necessità di una doverosa e patriottica riparazione dei danni subiti da quelle nobili e forti popolazioni.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che all'ordine del giorno dell'onorevole Coris, gli onorevoli Salvadori, Banderali, Bresciani, Longinotti, Bonardi, Montini, De Cristofaro, Speranza, Frova, La Rosa, e Termini, hanno presentato questo emendamento:

« *Nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Coris proponiamo di sostituire la parola venete con la parola danneggiate* ».

L'onorevole Salvadori ha facoltà di svolgerlo.

SALVADORI. Do la spiegazione subito in due parole. Perché anche noi, della provincia di Brescia, disgraziatamente abbiamo una parte della nostra provincia che è stata zona di operazioni, e conseguentemente zona danneggiata, e sembrerebbe un antipatico esclusivismo se nell'ordine del giorno si dicesse soltanto di accelerare le liquidazioni per le popolazioni venete.

Io mi associo completamente alle considerazioni esposte dall'amico e collega onorevole Coris, ma ho voluto precisare meglio col mio emendamento a quali popolazioni si accorda questo beneficio, poichè, ripeto, anche noi abbiamo delle popolazioni in miseria che hanno bisogno di vedere accelerate le liquidazioni dei danni di guerra. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dire il pensiero della Commissione sull'emendamento Salvadori?

DONATI, *relatore*. Prima che la Commissione — poichè tutti i membri qui presenti sono rimasti un po' sorpresi dall'emendamento proposto — possa dichiarare se l'accetta o non lo accetta, sarebbe bene che ci fosse spiegato meglio il senso dell'emendamento stesso, specialmente dal lato da cui la Commissione deve riguardarlo, cioè quello finanziario.

Si chiede di estendere l'applicazione della legge e dei principii affermati...

Voci. No, no!

DONATI, *relatore*. ...al di là... (*Interruzioni da varie parti*).

SALVADORI. Dipendiamo dal Commissariato di Treviso anche noi.

DONATI, *relatore*. Mi permettano i colleghi, ma mi pare che questa loro fretta abbia qualche cosa di assai strano.

BASSO. Perché mancano dieci minuti all'una!

PRESIDENTE. Osservo che non occorre affrettare, perchè vi è la impossibilità assoluta che questo disegno di legge possa essere votato in questa seduta: ci sono 17 articoli e 19 emendamenti! Onorevole relatore, prosegue pure.

DONATI, *relatore*. Si tratta di sostituire alla parola « venete » la parola « danneggiate ».

SALVADORI. Mettiamo pure, se si vuole, « comprese nella zona di operazioni ».

DONATI, *relatore*. Ora in questo momento io non posso afferrare se questa parola allarghi, al di là di quella che è già ammessa, la portata delle disposizioni attualmente in vigore. (*Interruzioni*).

Se questo allargamento... (*Denegazioni*).

Io domando la spiegazione, e voglio avere la spiegazione non da dei no, che vengono anonimi da alcune parti...

CIRIANI. Dalla legge!...

DONATI, *relatore*. Io voglio avere la spiegazione autentica da chi ha proposto l'emendamento!...

CIRIANI. Ma se l'ha detto prima!...

DONATI, *relatore*. La Commissione si trova qui in parecchi membri. Tutti questi membri sono concordi, unanimi a chiedere questa spiegazione perchè...

CIRIANI. Perché ignorate la legge!... (*Rumori*).

DONATI, *relatore*. Se mi lasciate parlare, vedrete che nessuno sarà « danneggiato ».

Dunque è evidente che i risarcimenti di danni non possono essere corrisposti che a chi è danneggiato. È lapalissiano!...

E allora, se questo soltanto si vuol dire, e cioè che non si vuole escludere chi per le disposizioni vigenti abbia diritto e non sia eventualmente compreso nella parola « venete », in questo senso la Commissione dichiara di accettare l'emendamento. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Salvadori, vuol dare le spiegazioni che desidera l'onorevole relatore?

SALVADORI. È precisamente così come nelle ultime parole ha esposto l'onorevole relatore.

Noi abbiamo dei comuni e delle popolazioni danneggiate che dipendono dal Commissariato di Treviso, come tutti gli altri danneggiati del Veneto.

Anche noi, con tutte queste lentezze, delle Agenzie delle imposte, Intendenze di finanza, ecc. ecc., abbiamo delle continue proteste da queste popolazioni danneggiate, che dipendono ugualmente dalle autorità e dalle Commissioni da cui dipendono i veneti.

Ecco perchè io dicevo che si farebbe una esclusione alquanto antipatica insistendo nella parola « venete ». Mettiamo invece la parola « danneggiate », e diciamo magari anche, « della stessa zona d'operazioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris per dichiarare se accetta o no l'emendamento dell'onorevole Salvadori.

CORIS. Nelle mie, brevissime dichiarazioni avevo, da parte mia, già stabilita l'accettazione dell'emendamento presentato dall'amico onorevole Salvadori.

Per conto mio, dichiaro che non ho alcuna difficoltà a che sia aggiunto, dopo le parole « popolazioni venete », le altre: « e le altre danneggiate dalla guerra ».

Coi chiarimenti che sono stati implicitamente dati dall'onorevole relatore, nessun dubbio sulla portata dell'interpretazione da dare a questa frase, con cui può raggiungersi l'accordo fra tutte le parti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle terre liberate.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Per legge tutti i danneggiati per fatti di guerra hanno diritto al risarcimento, e noi paghiamo continuamente risarcimenti in alcune altre provincie. Sono cinque o sei al più, e per somme anche piccole. Le più danneggiate credo siano quella di Brescia e quella di Ancona... poi piccoli danni in Puglia e in altre località.

Per conseguenza, se l'onorevole Coris consentisse a dire « popolazioni venete e tutte quelle che hanno diritto al risarcimento dei danni di guerra » noi saremmo perfettamente nei termini della legge, e non lo estenderemmo, come giustamente teme la Commissione finanza e tesoro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Camera ha udito. Sulla proposta di sostituzione della parola « danneggiate », alla parola « venete » fatta dall'onorevole Salvadori, l'onorevole Coris aveva proposto un'altra dizione, « popolazioni venete e le altre danneggiate dalla guerra ». L'onorevole ministro per le terre liberate, invece, propone quest'altra dizione: « popolazioni venete, e tutte quelle che hanno diritto al risarcimento dei danni di guerra ».

CORIS. L'accetto.

DONATI, *relatore*. Accetto la dizione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. E allora l'ordine del giorno dell'onorevole Coris resterebbe così modificato:

« La Camera, riaffermando il suo debito di onore verso le popolazioni venete e verso tutte le altre che hanno diritto al risarcimento dei danni di guerra, e l'impegno già assunto con vari provvedimenti legislativi per il risarcimento dei danni da esse subiti; invita il Governo ad accelerarne l'esecuzione ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Segue l'ordine della Commissione sul quale il Governo ha già detto il suo pensiero nel senso che l'accetta:

Ne do lettura:

« La Camera raccomanda agli organi amministrativi e giurisdizionali competenti per la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie venete, di liquidare, con precedenza sugli altri, i danni relativi ai beni inservienti alla produzione ».

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Le dichiarazioni, ottimiste in verità, fatte dall'onorevole ministro delle terre liberate hanno messo nell'animo mio un senso vero di apprensione, perchè se di fronte alle condizioni del Veneto danneggiato, tristi, stanno le dichiarazioni così larghe e rosee del ministro, vuol dire che noi subiremo ancora nuovi e più dolorosi ritardi nella liquidazione dei danni.

Onorevole ministro delle terre liberate anche i vostri predecessori, nell'inizio della loro carriera ministeriale alle terre liberate furono sempre soverchiamente ottimisti.

Ciascun ministro sembrò volesse risolvere su due piedi le dolorose questioni del Veneto.

Io non metto in dubbio la bontà delle vostre intenzioni, ma vi dico soltanto che lo spirito pubblico, specialmente nella provincia di Treviso, è irratissimo contro lo Stato e contro il modo col quale si procede alla liquidazione dei danni di guerra.

Io mi riservo, in altra sede, in tempo e in luogo migliore, con una elencazione circostanziata di fatti, di dimostrarmi quanti siano, e profondi, ancora gli inconvenienti ai quali bisogna ovviare se vogliamo real-

mente risolvere questo doloroso problema che non è del Veneto, ma del nostro Paese.

Mi riservo dico, in altro momento, perchè oggi non è il luogo, ma fin da ora dichiaro che le popolazioni della provincia di Treviso non sono niente affatto ottimistiche, nè dividono niente affatto queste speranze, certe che voi date, onorevole ministro, di risolvere cioè la loro questione, perchè il breve esperimento che hanno veduto, non induce naturalmente a dire che potete in qualche modo risolvere più celeremente il problema.

MAGGIORINO FERRARIS, *ministro delle terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Penso che l'onorevole Tonello non abbia esattamente interpretato le mie parole. Qui non si trattava di risolvere problemi, si trattava di accettare o no un invito della Commissione per affrettare le liquidazioni ed i pagamenti.

Io escludo in modo assoluto, di avere oggi annunciato qualsiasi sistema o metodo per risolvere il grave problema, ed in ciò io attendo con piacere la discussione promessa dall'onorevole Tonello, ma affermo, con dati precisi, e non contestabili, che le liquidazioni, in parte, i pagamenti, soprattutto, ordinati sono notevolmente accelerati negli ultimi mesi; e dico una cifra sola: nel febbraio, i nulla osta raggiunsero i quattro mila in tutto il mese.

Oggi noi diamo nulla osta in ragione di mille al giorno per le liquidazioni e forse oltrepasseremo questa cifra nel mese venturo.

Onorevole Tonello, ci renda questa piccola giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fantoni.

FANTONI. Io desidero dal ministro e dal relatore una dichiarazione esplicita sulla portata dell'ordine del giorno della Commissione. Desidero cioè sapere se la precedenza a favore dei risarcimenti dei danni ai beni inservienti alla produzione, che è raccomandata nell'ordine del giorno, possa nuocere a quelle altre precedenze, che sono già stabilite dalle disposizioni del Ministero. Cioè, noi sappiamo che oggi vi sono i minorati di guerra, vi sono gli enti, vi sono le vedove e gli orfani di guerra, i quali hanno la precedenza assoluta su tutti gli altri danneggiati di guerra. Ora desidero sapere se, con la precedenza oggi raccomandata, si venga in qualche modo a ledere questi diritti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corazzin.

CORAZZIN. Mi associo a quanto ha detto il collega Fantoni, perchè realmente, quando la Camera approvi quest'ordine del giorno, noi automaticamente vedremo tutti gli organi, incaricati della liquidazione, dare la precedenza alle denunce riguardanti appunto « i beni inservienti alla produzione »; dimenticando completamente le precedenze, che sono state già stabilite con precedenti circolari.

Ora pregherei la Commissione e il Governo di voler modificare e chiarire quest'ordine del giorno, di volerlo chiarire per esempio così: « nelle provincie venete agevolare la liquidazione dei danni, tenendo presenti le disposizioni già date per le precedenze », eccetera. Se ciò non viene chiarito e se l'ordine del giorno non viene modificato così, noi creeremo in ordine alle Commissioni nuove difficoltà di pagare le precedenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciriani.

CIRIANI. Desidero soltanto un chiarimento: ferme le precedenze già stabilite, così come ha detto il collega Corazzin, a me preme di sapere dalla Commissione e dal Governo che cosa s'intende di dire per « beni inservienti alla produzione ». Se s'intende comprendere i beni industriali, i beni che servono alla produzione agricola, perfettamente di accordo; ma se s'intende di comprendere i beni commerciali, allora no.

Un chiarimento occorre, in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DONATI, *relatore*. Per brevità di discussione noi abbiamo soppresso lo svolgimento dell'ordine del giorno della Commissione, che doveva precedere la discussione su di esso appunto per chiarirne il significato. Abbiamo fatto male, perchè ora bisogna riprendere la discussione. Si sono avuti dei discorsi, che forse sarebbero stati inutili.

L'ordine del giorno della Commissione non intende affatto sopprimere le precedenze che sono stabilite, come quelle ai minorati di guerra, ecc. La Commissione lo dichiara esplicitamente. Se si ritiene che questa dichiarazione esplicita non sia sufficiente, la Commissione non ha nessuna difficoltà che si includa esplicitamente nell'ordine del giorno anche una frase presso a poco di questo tenore: ferme le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Per quel che riguarda, poi, il significato della frase « beni inservienti alla produzione » la Commissione dichiara che con questa frase ha inteso riferirsi ai beni industriali e agri-

coli, quelli dell'industria e dell'agricoltura che servono alla produzione. Nelle condizioni attuali della economia nazionale pare che tutti dovremmo desiderare e sollecitare, nello stesso interesse della resurrezione delle regioni danneggiate dalla guerra, che prima di tutto si ponga riparo a ciò che, riparato, può servire alla produzione.

FROVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROVA. Date le dichiarazioni del relatore, approvo senza condizione l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Però a mia volta proporrei che si aggiungessero in fine, ove dice: « Nei riguardi, ecc. », le parole: « Specialmente a quelli di interesse pubblico ». I telefoni, gli impianti elettrici dovrebbero avere la precedenza nei risarcimenti. Si tenga conto di questi servizi pubblici che non sono ancora riattivati, perchè lo Stato non ha risarcito i danni.

DONATI, *relatore*. Pregherei l'onorevole Frova di convertire la sua proposta di aggiunta in raccomandazione per gli organi che dovranno eseguire la legge. Sarei invece disposto ad includere queste due aggiunte: « ferme le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge » per rendere esplicito quel pensiero che era già implicito nell'ordine del giorno della Commissione; e poi: « inservienti alla produzione agricola e industriale ». Così non ci saranno equivoci.

CIRIANI. Mi associo. Però saranno da togliere le parole « di legge » essendovi anche delle circolari.

DONATI, *relatore*. Consento.

FERRARIS MAGGIORINO, *ministro delle terre liberate*. Il Governo accetta le due proposte della Commissione, perchè riflettono il suo pensiero e ringrazia la Commissione di averle presentate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo resta dunque così formulato:

« La Camera, ferme le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, raccomanda agli organi amministrativi e giurisdizionali competenti per le liquidazioni di guerra delle provincie venete, di liquidare con precedenza sugli altri i danni relativi ai beni inservienti alla produzione agricola ed industriale ».

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'ordine del giorno così formulato.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli seguirà nella prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 13.15.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.